

Azienda Speciale per la Gestione Impianti Sportivi del Comune di Trento

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

SOMMARIO

INTRODUZIONE	5
PARTE PRIMA.....	6
1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO PREVENTIVO	6
a) La responsabilità amministrativa.....	6
b) I reati perseguiti.....	6
c) I destinatari	10
d) Le condizioni affinché scatti la responsabilità	10
e) Le sanzioni applicabili.....	11
f) L'esonero dalla responsabilità	11
2) IL MODELLO ADOTTATO DA A.S.I.S.	13
3) L' ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.) IN A.S.I.S.	18
a) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	18
b) Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	18
c) Attribuzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	18
d) Attività' di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi aziendali	19
e) Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	20
f) Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello.....	20
4) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.S.I.S.....	22
1. PREMESSA	22
1.1 L'AZIENDA.....	22
1.2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	23
1.3 RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSE	23
1.4 I PRINCIPI DI RIFERIMENTO	24
1.5 OBBLIGHI DI FORMAZIONE.....	25

2. PRINCIPI GENERALI	25
2.1 CONFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI	25
2.2 MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	25
2.3 LA RISORSA UMANA.....	26
2.4 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	29
3. TUTELA DELLA PRIVACY	29
3.1 SICUREZZA INFORMATICA	30
4. TUTELA, PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO	30
5. TUTELA DELL'AMBIENTE	31
6. CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	32
6.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	32
6.2 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ	32
6.3 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE	32
6.4 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI	33
6.5 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI.....	34
6.6 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI	35
6.7 COMPORTAMENTO NELLA VITA EXTRAZIENDALE	35
7. PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI.....	35
7.1 REGISTRAZIONI CONTABILI	35
7.2 CONTROLLI INTERNI	36
7.3 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE	36
8. TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE	37
9. RAPPORTI CON L'ESTERNO. RAPPORTI CON IL PUBBLICO E COMPORTAMENTO IN SERVIZIO.....	37
9.1 RAPPORTI CON AUTORITA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	37
9.2 CONDOTTA AZIENDALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	37
9.3 REGALI E ALTRE UTILITA'	38
9.4 RAPPORTI CON IL PUBBLICO.....	38
9.5 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO	39
10. Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.IS. in corso di rapporto di lavoro.....	40
11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI E I RESPONSABILI D'UFFICIO	40
12. INFORMATIVA AZIENDALE.....	42
12.1 DISPONIBILITA' ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	42
13. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	42
14. DISCIPLINA SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.	43
14.1 FINALITA' DELLA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.	43

14.2	DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA – PRESUPPOSTI.....	43
14.3	SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CONTO DI A.S.I.S.	43
14.4	SPECIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALLA LEGGE.....	44
14.5	ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA.....	44
14.7	CONTROLLO DELL’UFFICIO CONTABILITA’.....	45
14.6	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	45
14.8	RENDICONTAZIONE E PUBBLICITA’.....	45
15.	VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO – SISTEMA SANZIONATORIO ⁴⁵	
15.1	SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI.....	45
15.2	SISTEMA SANZIONATORIO.....	46
5)	IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	47
	INTRODUZIONE.....	47
	SANZIONI.....	47
	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	48
	MISURE NEI CONFRONTI DEI REVISORI.....	48
	PARTE SECONDA.....	49
1)	LE TIPOLOGIE DEI REATI POTENZIALI IN DETTAGLIO:.....	49
2)	LE AREE AZIENDALI A RISCHIO.....	166
a)	Struttura organizzativa aziendale A.S.I.S.....	166
B)	SCHEDE DI DETTAGLIO.....	168
	DIRETTORE.....	169
	UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO.....	174
	UFFICIO CONTABILITA’, FISCALE, APPROVVIGGIONAMENTI, CONTROLLO GESTIONE E AUDIT.....	180
	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E SEGRETERIA.....	183
	UFFICIO RAPPORTI UTENZA.....	185
	UFFICIO TECNICO.....	187
	(manutenzione edile degli immobili e attrezzatura sportiva).....	187
	UFFICIO TECNICO.....	190
	(verifica tecnica appalto verde e sicurezza).....	190
	UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI.....	193
	UFFICIO IMPIANTI NATATORI.....	198
	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI.....	203
	UFFICIO SEGRETERIA.....	208
	STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE.....	210

DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO ANCORCHE' NON MATERIALMENTE ALLEGATI

- Statuto dell'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (A.S.I.S.)
- Contratto di Servizio sottoscritto tra Comune di Trento ed A.S.I.S.
- Carta della Qualità dei Servizi dell'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (A.S.I.S.)
- Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) dell'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (A.S.I.S.)
- Manuale Operativo Privacy (M.O.P.) dell'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (A.S.I.S.)
- Schema Struttura Organizzativa dell'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (A.S.I.S.)

INTRODUZIONE

La previsione di una responsabilità amministrativa in sede penale degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.

Detto art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di tale responsabilità.

In attuazione alla delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 231/2001.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”** ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato (e che ne rimane pure penalmente responsabile).

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

Con questa radicale innovazione normativa né l'ente, né i soci delle società o associazioni, possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Ciò, ovviamente, induce i soggetti che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente (soci, associati, ecc.), al controllo sulla regolarità e sulla legalità dell'operato sociale.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 25 (Concussione e Corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati.

Ed in effetti, il contenuto di tale relazione si è presto concretizzato, giacché numerosi interventi normativi successivi hanno **esteso** il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

PARTE PRIMA

1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO PREVENTIVO

a) La responsabilità amministrativa.

Come anticipato, con il decreto 231 è stata introdotta anche in Italia, la responsabilità penale di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato (e che ne rimane pure penalmente responsabile).

E' la stessa normativa che specifica i reati che comportano la responsabilità dell'Azienda, e che possono essere commessi sia dai vertici aziendali, che da soggetti loro sottoposti.

Tuttavia, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo del presente Documento, lo stesso decreto indica alcuni “accorgimenti” per limitare o eliminare la responsabilità della società o dell'ente, consistenti, nello specifico, nell'adozione di “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dalla legge.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, d'ora innanzi “decreto 231”, rappresenta l'attuazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, delle convenzioni internazionali, richiamate in epigrafe, aventi per oggetto tra l'altro, la lotta alla corruzione dei funzionari pubblici, nonché la tutela degli interessi finanziari della comunità europea.

Esso rappresenta quindi lo strumento legislativo attraverso il quale il nostro paese ha condiviso lo sforzo volto alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di criminalità realizzati nell'ambito dell'esercizio dell'impresa o, più in generale, a beneficio di enti collettivi.

La spinta innovativa del decreto 231 si fonda sul superamento del principio “*societas delinquere non potest*”, in quanto afferma la previsione di una autonoma responsabilità della società di fronte alla commissione di determinate fattispecie di reato da parte di soggetti legittimati ad agire nell'interesse della società stessa.

In particolare la società sarà chiamata a rispondere delle responsabilità introdotte con il decreto 231, laddove sia configurabile in capo alla stessa una totale inerzia, o comunque un'inefficace adozione di misure organizzative dirette ad evitare la commissione dei reati previsti da parte dei propri dipendenti.

b) I reati perseguiti

I **reati** contemplati dalla normativa in oggetto e potenzialmente di interesse per ASIS, sono:

Sezione 1: Reati commessi a danno della Pubblica Amministrazione:

(artt. 24 e 25, D. lgs. 231/01):

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, o dell'Unione Europea

- (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee
(art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee
(art. 640, comma 2, n. 1. c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico
(art. 640 -ter c.p.);
- concussione
(art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, in atti giudiziari, e circostanze aggravanti, istigazione alla corruzione
(art. 318 c.p., 319, 319-bis, 321, 322 c.p.).

Sezione 2: Reati societari:

(art. 25-ter, D. lgs.231/01, così come modificato dal D.lgs. 11.04.2002, n. 61, art. 3)

- false comunicazioni sociali
(art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
(art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
(art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
- impedito controllo
(art. 2625, comma 2, c.c.);
- formazione fittizia del capitale
(art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti
(art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve
(art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni e quote sociali o della società controllante
(art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori
(art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
(art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea
(art. 2636 c.c.);
- aggio
(art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi
(art. 2629 bis c.c., così come modificato dalla L. 28.12.2005, n. 262, art. 31).

Sezione 3: delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: (L. 03.08.2007, n. 123, art. 9):

- omicidio colposo
(art. 589 c.p.)
- lesioni personali colpose
(art. 590 c.p.)

Sezione 4: delitti informatici e trattamento illecito di dati:

(D. lgs. 231/01, art. 24-bis, ex L. 18.03.2008, n. 48, art.7)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico e/o telematiche;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, anche di pubblica utilità;
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli;

Sezione 5: Reati in materia di criminalità organizzata:

(D. lgs. 231/01, art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):
- Favoreggiamento dell'attività dell'associazione di tipo mafioso (art. 378 c.p., 379 c.p., in concorso con l'art. 416 c.p.)

Sezione 6: Reati ambientali:

(D. Lgs. 231/01, art. 25 undecies e D. Lgs. 03.04.2006, n. 152)

- Art. 137, c. 1 e 2, D. Lgs. n. 152:
Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale"), senza autorizzazione od anche continuazione dell'effettuazione di tali scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa, revocata.
- Art. 137, c. 3, D. Lgs. 152:
Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale"), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.
- Art. 137, c. 5, D. Lgs. 152:
Effettuazione di scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152 ("Norme in materia ambientale")

con superamento dei valori limiti fissati nella Tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo, nella Tab. 4 di detto Allegato 5, oppure i limiti più ristrettivi fissati dalle regioni o Province autonome o dall'autorità competente ai sensi dell'art. 107, c. 1, D. Lgs. 152.

- Art. 137, c. 11, D. Lgs. 152:
Mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 D. Lgs. 152.
- Art. 192, c.1 e c.2, D. Lgs. 152, “Divieto di abbandono”:
Violazione del divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
- Art. 256, c. 1, D. Lgs. 152, “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”:
Effettuazione di un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- Art. 256, c. 3, D. Lgs. 152, “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”:
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.
- Art. 256, c. 5, D. Lgs. 152, “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”:
Attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione dell'art. 187 del D. Lgs. 152.
- Art. 257, c. 1 e 2, D. Lgs. 152, “Bonifica dei siti”:
Mancata effettuazione della bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, dopo averne cagionato l'inquinamento, con superamento delle c. “concentrazioni soglia di rischio”.
- Art. 258, c. 4, D. Lgs. 152, “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”:
Fornitura, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti od anche uso di un certificato falso durante il trasporto.
- Art. 260 bis, c. 6, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”:
Fornitura, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- Art. 260 bis, c. 7, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”:
Omissione nell'accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi della copia cartacea della Scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.
- Art. 260 bis, c. 7, ultimo capoverso, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”:
Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, durante il trasporto.

- Art. 260 bis, c. 8, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”:
Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI – Area Movimentazione.

- Art. 279, c. 2 e c.5, D. Lgs.152:
Violazione per superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione in atmosfera o delle prescrizioni stabilite dall’obbligatoria autorizzazione, dagli Allegati I, II, III, o V alla Parte V del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), dai piani e dai programmi di cui all’art. 271 stesso D. Lgs. 152 o delle prescrizioni altrimenti imposte dalle competenti autorità, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa.

c) I destinatari

La legge indica in modo inequivocabile i destinatari interessati alla applicazione del decreto: *“gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica, e le società ed associazioni anche prive di personalità giuridica”*(art. 1,co. 2).

L'elenco è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire *“lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, co. 3).

Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia, anche se rimangono delle incertezze per gli enti che operano nel settore pubblico: è indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.); nei loro riguardi – come, del resto, nei confronti degli enti pubblici economici – la problematica della responsabilità riguarda anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva.

d) Le condizioni affinché scatti la responsabilità

Il decreto 231 individua tre criteri che consentono di collegare il reato all'ente:

1. **Il reato deve essere commesso alternativamente nell'interesse o a vantaggio dell'ente;** laddove:
 - per “interesse dell'ente” si intende riferirsi alla finalità della condotta illecita, che deve essere realizzata allo scopo di portare un beneficio all'ente stesso (a prescindere dall'effettivo ottenimento del beneficio in questione);
 - con “vantaggio dell'ente” si richiede, invece, l'effettivo conseguimento di una utilità da parte di quest'ultimo, indipendentemente dal fine perseguito dall'autore materiale del reato (può quindi sussistere la responsabilità dell'ente anche nel caso in cui l'autore materiale del reato non abbia agito specificatamente nell'interesse dell'azienda, ma, ciononostante, l'ente abbia comunque tratto un vantaggio dalla commissione del reato).

2. **Gli autori della condotta illecita devono essere soggetti in posizione apicale nell'ambito dell'organigramma, ovvero persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi;**

laddove:

- per “soggetti posti in posizione apicale” si intendono coloro che esercitano nell'ambito dell'ente funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, nonché tutti coloro che esercitano tale funzioni in unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale: amministratore delegato, direttore generale, direttore di stabilimento, ecc.
- per “persone sottoposte alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale” si intendono, invece, in primo luogo i prestatori di lavoro subordinato, ma anche poi coloro che intrattengono con l'azienda rapporti di consulenza, agenzia, ecc.

3. Gli autori della condotta illecita non devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso in cui gli autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi è destinato a venire meno il collegamento che riconduce il fatto criminoso all'ente.

e) Le sanzioni applicabili

Si veda, al riguardo, prosieguo, § 5, lett.b, “Sistema disciplinare”.

f) L'esonero dalla responsabilità

L'art. 6 del decreto 231 contempla una sorta di “esonero” dalla responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione del procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Va sottolineato, che l' “esonero” delle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità; ciò comporta per l'azienda la necessità di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto.

E' opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.


Facilita l'applicazione dell'esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello.

Come anticipato, l'applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi economici dei soci, talchè legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell'ente che siano rimasti inerti e che, dunque, per non aver adottato il Modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo dell' “esonero” dalla responsabilità.

L'azienda può essere esonerata dalla responsabilità, qualora siano state soddisfatte le seguenti

quattro condizioni:

1. l'azienda abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione, idonei a prevenire reati della stessa specie di quella verificatasi;
2. l'azienda abbia affidato ad un organismo *ad hoc*, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
3. gli autori materiali del reato abbiano agito mediante fraudolenta elusione dei modelli di organizzazione adottati;
4. non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'organismo di controllo.



Si riporta nello schema a fianco la rappresentazione schematica della logica con cui si arriva a determinare eventuali sanzioni per l'ente.

Risulta evidente come la costruzione del modello e la successiva applicazione è fondamentale per esimere l'ente da responsabilità e sanzioni conseguenti a reati commessi da propri dipendenti e/o collaboratori.

2) IL MODELLO ADOTTATO DA A.S.I.S.

a) Adozione del modello


Il decreto 231 detta le caratteristiche necessarie affinché il modello predisposto sia idoneo ad esimere l'ente da eventuali responsabilità. Più precisamente l'art. 6, comma 2, recita:

“In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli (di organizzazione, gestione e controlli - di cui alla lettera a, del comma 1), devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul*

funzionamento e l'osservanza dei modelli,
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

La costruzione del modello presuppone lo sviluppo di determinate attività, così rappresentabili:



L'attività così schematizzata deve essere svolta con periodicità predefinita e comunque in occasione di qualsiasi cambiamento aziendale.

Il risultato finale sarà l'elaborazione dei seguenti elementi del sistema :

- Struttura organizzativa;
- CODICE DI COMPORTAMENTO;
- Comunicazione e coinvolgimento del personale;
- Formazione e addestramento del personale;
- Gestione operativa e monitoraggio del sistema.

A.S.I.S., tramite l'adozione del Modello, intende attuare un sistema di organizzazione e di controllo, volto alla prevenzione del rischio di concretizzazione dei reati oggetto del decreto 231, sensibilizzando sia i dipendenti che i soggetti esterni, sulle linee di comportamento che l'azienda si attende e sulla dovuta correttezza e trasparenza nella gestione delle attività di ciascuno.

Nella redazione del presente Modello, si è proceduto con un approccio per fasi:

Fase 1): identificazione delle aree di rischio presenti nello specifico contesto aziendale, ossia individuazione delle aree in cui possono verificarsi le fattispecie di reato;

Fase 2): identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in A.S.I.S.;


Fase 3): strutturazione di un Modello organizzativo e di comportamento per la prevenzione del rischio, ossia di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, costruito partendo dalla valutazione del sistema oggi esistente all'interno dell'azienda ed adeguandolo affinché risulti idoneo a ridurre il rischio di reato ad un livello “accettabile”.

Fase 1:

Per quanto attiene alla prima fase, relativa all'individuazione delle aree aziendali a rischio, si è proceduto ad analizzare l'attività di A.S.I.S. tramite l'esame approfondito dell'organigramma aziendale e delle mansioni correlate ad ogni posizione soggettiva, anche mediante interviste con c.d. “testimoni privilegiati” (Presidente e Direttore, *in primis*) e con soggetti che, per il tipo di poteri esercitati, per la natura o rilevanza dell'oggetto o per le risorse economiche impiegate, pongono in essere attività particolarmente “a rischio”, e con il supporto di documentazione interna specifica, focalizzandosi principalmente su:

- processi o attività che comportano di interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione (procedure d'appalto, ecc);
- processi o attività che possano configurare reati di tipo societario.

(struttura nuova) Si è, dunque, presa in esame l'intera struttura organizzativa aziendale:



In questa prima fase è stato analizzato il complessivo sistema organizzativo dell'ente e le sue componenti per verificarne l'idoneità a prevenire il rischio.

In particolare si è verificata:

- la struttura organizzativa aziendale;
- la formalizzazione e l'adeguata diffusione dell'organigramma e delle correlate funzioni, in modo da esplicitare la suddivisione dei compiti e delle responsabilità;
- l'individuazione degli organi individuali o collegiali dotati di facoltà deliberative; dei soggetti con potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed i limiti entro i quali questi ne possono utilizzare le risorse economiche; delle persone che svolgono comunque funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, individuando specificamente quali organi e quali soggetti presiedono quotidianamente al regolare funzionamento dell'Azienda ed ai processi decisionali dell'ente;
- la presenza di procedure informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività e consentire accessi differenziati in funzione della separazione dei compiti;
- la sussistenza di un sistema di controllo dell'attività e dei rischi;
- la completezza e coerenza del detto sistema in relazione a quanto sancito dal decreto 231 (e, segnatamente, presenza del Codice di Comportamento, dell'Organismo di Vigilanza, del Sistema disciplinare, di adeguata formazione al personale dipendente, ecc.)

Fase 2:

Nella seconda fase, volta all'individuazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili, è stata effettuata una ricostruzione delle possibili modalità attuative dei reati previsti dal D.Lgs. 231 nei diversi settori lavorativi ed ambiti operativi del contesto aziendale di ASIS, ipotizzando all'interno di ognuna delle aree a rischio, quale tipo di reato potrebbe essere commesso, analizzando le procedure, le responsabilità o i poteri di firma e le apposite misure predisposte per prevenirne la commissione.

Inoltre, al fine di garantire l'efficace applicazione del Modello in tutto il contesto aziendale, si è ritenuto di divulgarne i contenuti, portandoli a conoscenza di tutto il personale che opera abitualmente in azienda, indipendentemente dall'area di appartenenza, tramite:

- la comunicazione a tutta l'azienda dell'adozione del Modello e delle regole di comportamento in essa contenute;
- la condivisione del Modello in apposita “area” della rete informativa aziendale, accessibile a tutto il personale;
- la formazione e l'aggiornamento *ad hoc* sui contenuti della normativa e sulla struttura ed applicazione del Modello, reiterate nel tempo e con gradi di approfondimento differenziati a seconda delle attività e delle responsabilità di ciascun funzionario.

Fase 3:

A seguito dell'analisi del sistema di controllo dell'attività e dei rischi già presente nell'ente e dell'identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in ASIS, si è proceduto alla redazione del presente Modello organizzativo, di gestione e controllo, in modo strutturato ed organico, per un'adeguata ed efficace prevenzione dei reati contemplati nel decreto 231. organizzativo e di controllo ad oggi, si è valutata la sua completezza ed adeguatezza a svolgere funzioni di prevenzione del rischio e di indirizzo delle attività del personale operativo e manageriale verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali.

3) L' ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.) IN A.S.I.S.

a) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è una delle componenti essenziali del Modello, come previsto dall'art. 6 del decreto 231.

Esso, per rappresentare un efficace strumento di prevenzione e controllo, deve garantire:

- autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione (requisiti oggettivi);
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi sociali ed i vertici dell'azienda da parte dei componenti (requisiti soggettivi).

Nel rispetto dei principi citati, ASIS ha affidato l'incarico di OdV ad un organo collegiale costituito da un avvocato esterno all'Ente, nella funzione di Presidente; una commercialista, Presidente del Collegio Sindacale; una funzionaria dell'Università degli Studi di Trento, esperta nelle procedure d'appalto.

L'OdV è collocato in staff al massimo vertice operativo dell'azienda, con la previsione di riporto diretto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

b) Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

La composizione, nomina e revoca dell'OdV è attribuzione del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire:

- per giusta causa (negligenza, infedeltà, inefficienza, ecc.);
- per impossibilità sopravvenuta;
- per il venire meno dei requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitto di interesse, assenza di parentela con i vertici aziendali o organi sociali;
- per il venir meno dei requisiti oggettivi di imparzialità, autonomia, professionalità, continuità dell'azione o per rapporto di dipendenza/collaborazione con ASIS.

L'OdV così costituito provvederà a stabilire proprie norme di funzionamento, ed è in ogni caso tenuto a riunirsi in via ordinaria con frequenza minima ogni tre mesi. Delle riunioni dell'OdV dovrà essere tenuto regolare verbale.

c) Attribuzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è attribuito il compito di vigilare su:

- idoneità del modello a prevenire i reati previsti dal decreto 231 in relazione alla struttura aziendale;
- osservanza delle prescrizioni e dei principi del Modello da parte dei destinatari;
- aggiornamento del Modello laddove necessiti di adeguamento per assicurarne l'efficacia.

Dal punto di vista operativo, le attività di competenza dell'OdV sono:

- **vigilanza e controllo sul rispetto dei principi del Modello e sull'applicazione delle procedure in esso previste.**

L'attività in oggetto potrà avvenire tramite indagini conoscitive interne, verifiche mirate su atti, operazioni, transazioni, con particolare riguardo per le operazioni a rischio; accesso a tutta la documentazione aziendale utile e/o necessaria, tramite gli atti ritenuti idonei alle verifiche, nel rispetto della normativa ed informando le funzioni coinvolte. Le verifiche saranno oggetto di appositi reporting ai soggetti destinatari;

- **verifica periodica dell'adeguatezza del Modello** in ordine alla sua reale capacità di prevenire i comportamenti illeciti.
Ciò potrà avvenire, ad es., tramite ad esempio la revisione periodica delle aree di rischio, la verifica della completezza delle procedure aziendali, l'analisi delle modifiche nei processi, ecc.;
- **adeguamento ed aggiornamento del Modello** in funzione della naturale evoluzione del contesto aziendale, ad es. rivedendo la mappa dei rischi;
- **attività propositiva e consultiva** su misure di prevenzione del rischio nei confronti degli organi sociali o delle funzioni aziendali in grado di favorirne e/o garantirne l'applicazione;
- **verifica** dell'emanazione di direttive aziendali per disciplinare operazioni a rischio, ecc.;
- **coordinamento con altre funzioni aziendali o con gli organi dell'ente** in modo da consentire una compartecipazione trasversale di tutta l'azienda nel garantire l'efficacia del Modello applicato;
- **monitoraggio della formazione** periodica attivata in azienda relativamente alle materie oggetto del decreto 231 e della chiarezza e trasparenza dell'informazione, ad es. verificando la diffusione tramite pubblicazione in rete del Modello; concordando il piano di formazione relativo, e controllandone l'esecuzione periodica; monitorando l'adeguata divulgazione di organigramma, funzionigramma, sistema sanzionatorio, ecc.
- **informazione ed aggiornamento degli organi aziendali**, come dettagliatamente specificato nel § “Attività di reporting dell'OdV verso gli altri organi aziendali”.

Si specifica che il ruolo dell'OdV non ha carattere coercitivo, per cui le sanzioni o misure disciplinari potranno essere comminate solo dagli organi sociali competenti nel rispetto della normativa vigente e non potrà in alcun modo modificare la struttura o i processi aziendali.

d) Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi aziendali

L'OdV è tenuto a riportare:

- su base continuativa -anche verbalmente – al Presidente, al Consigliere Delegato ed al Direttore circa le criticità emerse od ipotesi di reato individuate e sull'attività svolta;
- su base periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti;
- almeno annualmente, tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti indicando:
 - la sintesi delle attività svolte;
 - i controlli effettuati ed il loro esito;
 - gli aspetti di maggior rilevanza emersi;
 - le proposte di adeguamento del Modello, compresa la revisione della mappa delle aree a rischio;
 - il piano delle ispezioni previste per l'anno successivo.

Il CdA ed il Collegio dei Revisori dei Conti hanno facoltà di convocare l'OdV in ogni momento, così come l'OdV, per motivi particolarmente gravi ed urgenti, potrà richiedere ai

soggetti competenti la convocazione dei predetti organi.

Gli incontri tra l'OdV e gli Organi sopra citati dovranno essere oggetto di verbale.

e) Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi:

L'OdV deve essere informato tramite apposite segnalazioni, da parte di tutti i soggetti (esterni ed interni) che hanno rapporti con ASIS, in merito a atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 213/01.

Le segnalazioni per violazioni o presunte violazioni al Modello da parte di :

- un dipendente, dovranno essere effettuate in primis al suo diretto superiore. Qualora le segnalazioni non abbiano esito o il dipendente abbia qualche remora a coinvolgere direttamente il proprio superiore, potrà rivolgersi direttamente all'OdV;
- un collaboratore a progetto/professionista che presta la propria opera presso una delle aree di attività, può effettuare le segnalazioni al suo coordinatore o referente o in alternativa direttamente all'OdV;
- gli Organi aziendali ed il Direttore, i collaboratori occasionali, i consulenti, i partner, le società di service, ecc. potranno invece rivolgersi direttamente all'OdV.

Le segnalazioni dovranno avvenire in forma esplicita anche non scritta, in quanto l'OdV non potrà tenere conto di quelle anonime. Il segnalante tuttavia, non dovrà avere alcuna ritorsione derivante dalla segnalazione in oggetto.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, effettua verifiche/approfondimenti, informa gli organi competenti delle risultanze delle verifiche effettuate.

Obblighi di informazione in relazione ad atti ufficiali:

Oltre alle segnalazioni ufficiose di cui sopra, devono essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e/o Dirigenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme sul Decreto;
- le notizie relative all'attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se riferibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a violazioni del Modello.

f) Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello

L'OdV è tenuto ad effettuare periodicamente verifiche in ordine alla reale capacità del Modello di prevenire la commissione e gli illeciti ex D.Lgs. 213/01.

Tale attività si concretizza in:

- **revisione della mappa delle aree a rischio** in relazione alle modifiche nei processi e nell'organizzazione aziendale;
- **analisi delle segnalazioni** pervenute e relative azioni intraprese;
- **verifica a campione** di principali contratti /atti attinenti alle attività a rischio di reato ex D.Lgs. 213/01;
- **benchmarking** con realtà analoghe;
- ecc.

Le verifiche effettuate e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere sintetizzate nel reporting al Collegio dei Revisori dei Conti ed al CdA.

4) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.S.I.S.

1. PREMESSA

1.1 L'AZIENDA

Il presente Codice di comportamento (qui di seguito indicato anche come “Codice di comportamento”) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nell'erogazione del servizio pubblico e nello svolgimento delle attività aziendali assunti da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (di seguito A.S.I.S. o Azienda) siano essi amministratori, dipendenti, collaboratori a vario titolo, consulenti, controparti e partner commerciali. Può definirsi, pertanto, la carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione.

E' un mezzo efficace per prevenire comportamenti non rispettosi dei valori e principi etici propri dell'Azienda, o illeciti, da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, responsabili di ufficio, dipendenti e fornitori verso i diversi gruppi di **Portatori di Interesse**. Esso è il principale strumento di implementazione dell'etica all'interno dell'Azienda.

Il Codice di comportamento è costituito da:

- i principi etici generali che individuano i valori di riferimento di A.S.I.S. nello svolgimento delle proprie attività;
- i criteri di condotta verso ciascuna classe di Portatori di Interesse, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- i meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per l'osservanza e la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento.

A.S.I.S. intende, attraverso il Codice di comportamento:

- definire ed esplicitare i valori ed i principi etici generali che informano la propria attività ed i propri rapporti con utenti, fornitori, dipendenti, collaboratori, amministratori, istituzioni pubbliche, enti privati ed ogni altro soggetto coinvolto nell'attività dell'Azienda.
- formalizzare l'impegno a comportarsi sulla base dei seguenti principi etici: legittimità morale, equità ed eguaglianza, tutela della persona, tutela dell'ambiente, diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità, protezione della salute.
- ribadire l'impegno a tutelare i legittimi interessi dei propri Portatori di Interesse.
- indicare ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori i principi di comportamento, i valori e le responsabilità di cui richiede il puntuale rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa.
- definire gli strumenti di attuazione: l'attuazione dei principi contenuti del Codice di comportamento è affidata al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione. A quest'ultima è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice di comportamento in Azienda, monitorare l'effettiva attuazione dei principi contenuti nello stesso, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni e discuterle con l'Organismo di vigilanza, intraprendere indagini e comminare sanzioni.

- definire la metodologia realizzativa attraverso:
 - l'analisi della struttura aziendale per l'individuazione degli obiettivi e dei soggetti coinvolti nell'attività dell'azienda;
 - la discussione interna per l'individuazione dei principi etici generali da perseguire, le norme etiche per le relazioni dell'Azienda con i vari interlocutori, gli standard etici di comportamento;
 - l'adeguamento dell'organizzazione aziendale ai principi del Codice di comportamento. In particolare, riveste particolare importanza l'attività di formazione etica finalizzata a mettere a conoscenza tutti i soggetti coinvolti dell'esistenza del Codice di comportamento e di assimilarne i contenuti. Il dialogo e la partecipazione sono indispensabili per fare condividere a tutto il personale i valori presenti in questo importante documento.

Il raggiungimento degli obiettivi di A.S.I.S. è perseguito, da parte di tutti coloro che operano nell'Azienda, con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Qualsiasi modifica al presente Codice di comportamento sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore acquisito parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

1.2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

I contenuti del presente Codice di comportamento si applicano, con i dovuti distinguo, ai seguenti soggetti (d'ora innanzi definiti "i soggetti di cui all'articolo 1.2. del presente Codice" o anche "i soggetti"):

- Direttore, Presidente, componenti Consiglio di Amministrazione, componenti collegio dei revisori, componenti organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- dirigenti e responsabili di ufficio;
- dipendenti aziendali;

e, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di A.S.I.S..

Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

L'accettazione del presente Codice di comportamento da parte di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio di Revisione dei Conti costituisce condizione essenziale per il conferimento o proseguimento della carica/funzione. L'accettazione del presente Codice di comportamento da parte di ciascun soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice costituisce condizione essenziale per la stipula/proseguimento del rapporto con A.S.I.S..

1.3 RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSE

A.S.I.S. considera di primaria importanza la gestione dei rapporti tra l'Azienda e i Portatori di Interessi, intendendosi per tali tutti i soggetti pubblici o privati, - individui, associazioni, società, aziende, istituzioni - che abbiano a qualsiasi titolo contatti con A.S.I.S. e/o abbiano comunque un interesse nelle attività che l'Azienda pone in essere.

A.S.I.S. impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle leggi, del proprio Statuto, del "contratto di servizio" stipulato con il comune di Trento, degli indirizzi ricevuti dal Comune di Trento,

della “carta della qualità dei servizi” considerata un patto con gli utenti del servizio nonché del presente Codice di comportamento.

In particolare:

a) *nei confronti degli Utenti*: A.S.I.S. rispetta gli impegni assunti con l’obiettivo di fornire un servizio sempre di elevata qualità e nel rispetto della “carta della qualità dei servizi”.

A.S.I.S.:

a1. non concede privilegi nei confronti di utenti a discapito di altri;

a2. garantisce un’informazione corretta e completa in relazione all’uso cui è destinata;

a3. ascolta sempre le esigenze dell’utente con la finalità di garantirne la soddisfazione nei rapporti con l’Azienda (si rimanda all’articolo 9);

b) *nei confronti dei Fornitori*: A.S.I.S. rispettando i diritti dei propri fornitori, si pone l’obiettivo di assicurarsi le migliori offerte possibili sul mercato concorrenziale in base ad un sistema di acquisizione affidato, ove richiesto, all’esito di procedimenti basati su regole atte a garantire la par condicio, la trasparenza e l’imparzialità, nel rispetto del valore del buon andamento ex art. 97 della Costituzione, a cui sono riconducibili i principi normativi di economicità, efficienza, efficacia e salvaguardando il principio della leale concorrenza e della “rotazione” dei fornitori a parità di prestazioni tecniche, qualitative ed economiche. La selezione dei partner commerciali, dei consulenti, dei fornitori e gli acquisti di beni, merci e servizi devono avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del presente Codice di comportamento e delle procedure operative interne. Nell’assolvimento dei propri obblighi A.S.I.S. si impone un livello di pubblicità adeguato atto a garantire la partecipazione ad ogni potenziale offerente e adottando metodologie di limitazione del numero degli offerenti trasparenti e non discriminatorie in relazione al valore economico della commessa. In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali, a titolo esemplificativo, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l’efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore. A.S.I.S., in particolare, potrà stabilire rapporti solo con operatori economici in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

Inoltre A.S.I.S. ha l’obiettivo di assicurare che venga sempre mantenuto il rispetto delle proprie esigenze (si rimanda al articolo 9);

c) *nei confronti delle Imprese Appaltatrici*: A.S.I.S. ha l’obiettivo di rispettare i diritti delle imprese a cui viene affidata l’esecuzione di lavori/servizi e forniture in appalto evitando l’imposizione di clausole vessatorie, assicurarsi che esse rispettino le norme contrattuali e le leggi vigenti nell’esecuzione delle singole attività (si rimanda al paragrafo 9);

d) *nei confronti del Comune di Trento*: A.S.I.S. ha l’obbligo di rispettare gli indirizzi ricevuti e si pone l’obiettivo di porre in essere strumenti organizzativi atti a garantire un coordinamento efficiente con le strutture comunali per il perseguimento degli obiettivi comuni.

1.4 I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con i Portatori di Interessi sono i principi etici cui A.S.I.S. si ispira – e da cui deriva i propri modelli di condotta – al fine di erogare il servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi in maniera efficiente ed orientata alle esigenze dell’utente. Pertanto, tutti coloro che operano in A.S.I.S., senza distinzioni ed eccezioni, sono impegnati ad osservare e far osservare questi principi, nella consapevolezza che agire in qualche modo a vantaggio dell’Azienda non giustifica l’adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi. La conoscenza e l’osservanza del Codice di comportamento da parte di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse dell’Azienda sono condizioni primarie per la trasparenza e la

reputazione dell’Azienda, A.S.I.S. si impegna quindi alla diffusione del Codice di comportamento tra tutti coloro con i quali intrattiene rapporti cliente-fornitore, esigendone la conoscenza ed il rispetto delle regole in esso contenute. Nell’ambito del sistema di controllo interno, il Codice di comportamento costituisce presupposto e riferimento facente parte del **Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01** (più avanti definito anche “**Modello**”). La vigilanza dell’attuazione del Codice di comportamento e della sua applicazione è compito di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse dell’Azienda che ne segnalano le eventuali inadempienze o mancata applicazione alla Direzione aziendale; questa, ne riferisce immediatamente alla Presidenza, cui compete la vigilanza sull’andamento dell’Azienda, Presidenza e Direzione, provvederanno a discutere le fattispecie coinvolgendo l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

I principi e i contenuti del presente Codice di comportamento costituiscono altresì specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa del dipendente di A.S.I.S., azienda speciale incaricata della gestione del servizio pubblico del Comune di Trento.

Le disposizioni dell’articolo 6 (“Conflitti di interesse e prevenzione della corruzione”) del presente Codice trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.

1.5 OBBLIGHI DI FORMAZIONE

Ai soggetti di cui all’articolo 1.2. del presente Codice sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano loro, in particolare, di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del presente Codice, nonché un aggiornamento annuale e sistemico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 CONFORMITA’ A LEGGI E REGOLAMENTI

A.S.I.S. opera nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, in conformità ai principi fissati nel Codice di comportamento e delle procedure previste dai protocolli interni. L’integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano per A.S.I.S. e caratterizza i comportamenti di tutta la propria organizzazione.

2.2 MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 1.2 del presente Codice devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale ed i comportamenti ed i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano nell’interesse di A.S.I.S., all’interno ed all’esterno della stessa, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto.

I soggetti di cui all’articolo 1.2 del presente Codice conformano la propria condotta al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Nell’espletamento dei propri compiti, i medesimi assicurano il rispetto della legge e perseguono esclusivamente l’interesse pubblico del servizio pubblico gestito da A.S.I.S.; ispirano le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico che gli è stato affidato senza

abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice assicura altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza e ragionevolezza e mantiene una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o di svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine di A.S.I.S..

Nel rispetto dell'orario di lavoro, i dirigenti, i responsabili di ufficio e i dipendenti dedicano la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegnano ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti. I medesimi esercitano i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice usano e custodiscono con cura i beni di cui dispongono per ragioni di ufficio e non utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice limitano gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa; agevola lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

2.3 LA RISORSA UMANA

A.S.I.S. attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all'interno dell'Azienda, contribuendo direttamente allo sviluppo della stessa, perché è proprio attraverso le risorse umane che A.S.I.S. è in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire un'ottimale gestione dei propri servizi. E' inoltre interesse dell'Azienda favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna risorsa anche allo scopo di accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente o collaboratore.

Principi deontologici adottati da A.S.I.S.:

- realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori ed al rispetto della loro personalità morale, evitando discriminazioni, illeciti condizionamenti ed indebiti disagi;
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori esterni; pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo, sono espressamente vietate. Ogni assunzione o promozione deve effettuarsi rispettando criteri di merito e di competenza;
- richiedere ai Responsabili ed a tutti i collaboratori, ciascuno per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi di cui ai punti precedenti, funzionali alla loro concreta attuazione.

Principi etici a cui si ispira A.S.I.S.:

- *Trasparenza*

Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, sulla chiarezza e sulla completezza dell'informazione. L'osservanza di questo principio presuppone la volontà di diffondere in modo capillare, sia all'esterno che all'interno informazioni chiare nell'ambito dell'ordinaria diligenza. E ancora, in un'accezione più generale, trasparenza significa diffondere le informazioni anche attraverso i più adeguati strumenti per migliorare le relazioni con i soggetti

di cui all'art. 1.2 del presente Codice, grazie alla fruizione di dati aggiornati e tempestivi.

- *Rispetto della persona*

La centralità della persona si esprime attraverso la valorizzazione dei propri collaboratori e colleghi, rispettandone i diritti, l'integrità fisica, culturale e morale; attraverso l'attenzione rivolta ai bisogni e alle richieste di clienti e attraverso la correttezza nei confronti di tutti i portatori di interesse. Si manifesta, inoltre attraverso l'attuazione dei principi di non discriminazione, sia diretta che indiretta.

- *Onestà, correttezza e spirito di servizio*

L'onestà è uno dei principi fondamentali che deve permeare le attività e tutto l'operato di A.S.I.S. A tutti i soggetti dell'art. 1.2 del Codice è richiesto un agire "etico", ossia improntato ai criteri di lealtà e correttezza verso tutti i collaboratori. Lo spirito di servizio è inteso come condivisione dei valori aziendali da parte di tutti.

- *Sostenibilità*

Uno dei cardini di A.S.I.S. è mantenere e consolidare una strategia improntata allo sviluppo sostenibile, ossia una strategia in grado di coordinare in modo equilibrato la dimensione sociale, ambientale ed economica, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e alla minimizzazione dei rischi di impatto ambientale. Le scelte di investimento dell'Azienda sono informate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, nell'ottica di preservare le risorse ambientali alle generazioni future.

- *Efficienza*

Il principio dell'efficienza, strettamente connesso con la strategia dell'impresa, presuppone che in ogni attività sia perseguita l'economicità nella gestione delle risorse, nel rispetto delle esigenze dell'utente, secondo gli standard qualitativi prefissati.

- *Riservatezza*

Ogni soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice deve assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti sono richiesti professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco. Le dinamiche che caratterizzano il contesto nel quale l'azienda si muove richiedono l'adozione di comportamenti trasparenti. Il principale fattore di successo è dato dal contributo professionale ed organizzativo che ciascuna delle risorse umane impegnate assicura.

Ogni soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice:

- orienta il proprio operato a professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento degli obiettivi comuni;
- impronta la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, al più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori;
- adegua i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui presente Codice di comportamento, nella consapevolezza delle responsabilità di cui A.S.I.S. richiede il rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa. In particolare si attiene a tutte le indicazioni e disposizioni dell'Azienda in termini di sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa vigente;
- assume, nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati ai principi di civile convivenza, di piena collaborazione e cooperazione, evitando atteggiamenti discriminatori o vessatori, sia episodici che abituali e protratti nel tempo;
- considera la riservatezza principio fondamentale dell'attività;
- è tenuto a rispettare il buon nome dell'Azienda e a non recare danno alla reputazione della stessa.

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è obbligo specifico di ogni soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, i quali sono tenuti a segnalare alla Direzione che riferirà immediatamente alla Presidenza:

- qualunque violazione – realizzata in ambito aziendale – di norme di legge o regolamento, ovvero del presente Codice di comportamento;
- ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione delle prestazioni, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti.

Sono vietati ai soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice:

- il perseguimento di interessi personali a detrimento di quelli aziendali;
- l'utilizzo in modo improprio del nome e del logo dell'Azienda;
- lo sfruttamento in modo improprio e senza autorizzazione della reputazione di A.S.I.S. in associazione ad attività professionali, incarichi, impegni ed altre attività esterne, anche se non remunerate; più in generale lo sfruttamento a fini personali della posizione ricoperta all'interno di A.S.I.S. e delle informazioni acquisite nel corso della prestazione lavorativa;
- la manifestazione di opinioni strettamente personali spendendo il nome dell'Azienda;
- l'uso a fini personali di strumenti e risorse strumentali dell'Azienda (quali a titolo esemplificativo auto, telefono, PC, cancelleria, fotocopiatrici od altra attrezzatura) di cui dispone per ragioni d'ufficio;
- l'adozione di atteggiamenti che possano compromettere l'immagine dell'Azienda anche millantando meriti personali a scapito dell'Azienda;
- lo spreco o l'impegno non razionale di mezzi e risorse;
- la diffusione a terzi o l'uso a fini privati o comunque improprio di informazioni e notizie riguardanti A.S.I.S.;
- l'espletamento di mansioni lavorative – anche a titolo gratuito – in contrasto o in concorrenza con l'Azienda.

Nell'ambito dell'attività lavorativa il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non frequenta persone o rappresentanti di imprese che abbiano in corso con A.S.I.S. **procedimenti contenziosi**.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice nell'adempimento dei suoi compiti assicura la **parità di trattamento** tra coloro che vengono in contatto con A.S.I.S.. Egli assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni e si astiene altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su genere, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età, orientamento sessuale e identità di genere o su altri diversi fattori.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a forza o a danno di soggetti con i quali viene a contatto per ragioni del proprio ufficio. L'interruzione o la risoluzione del rapporto lavorativo con la società, indipendentemente dalla causa, non giustificano la rivelazione di informazioni riservate o l'esternazione di considerazioni che possano arrecare danno all'immagine e agli interessi dell'Azienda.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono tenuti ad impegnare i beni messi a loro disposizione nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non utilizza a fini personali cancelleria, elaboratori, fotocopiatrici ed altra attrezzatura di cui dispone per ragioni d'ufficio. Salvo casi eccezionali, di cui informa il Direttore, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali e limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.

Fermo restando il divieto generale di fumare negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, A.S.I.S. nelle situazioni di convivenza lavorativa terrà in particolare considerazione la

necessità del soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo".

Nell'ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna A.S.I.S. opera affinché le risorse umane acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza. Le commissioni esaminatrici sono composte da esperti nelle materie oggetto della selezione.

Al personale A.S.I.S. – assunto con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi, ai contratti collettivi e alle normative vigenti – è garantito un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità individuali. Nell'evoluzione del rapporto di lavoro A.S.I.S. si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto di tali valori, prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze.

La gestione del personale, così come la sua selezione, deve essere ispirata a principi di correttezza ed imparzialità, evitando favoritismi o discriminazioni, nel rispetto della professionalità e delle competenze del lavoratore, con attribuzioni di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e formazione del personale.

2.4 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

A.S.I.S. promuove con ogni mezzo ritenuto idoneo a tal fine (pubblicazioni, attività didattiche, comunicazione, ..) la conoscenza e l'osservanza del Codice di comportamento tra tutti i destinatari, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. A.S.I.S. inoltre promuove e incoraggia la collaborazione dei destinatari nel far rispettare, conoscere ed attuare il Codice di comportamento e, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, le procedure previste dal Modello.

I dipendenti, in particolare, hanno il dovere di:

- prendere visione del presente Codice di comportamento, assumendo conoscenza degli standard di condotta ivi indicati;
- osservare il presente Codice di comportamento e le prassi interpretative, anche segnalando le condotte di dubbia conformità;
- rivolgersi alla Direzione per delucidazioni circa l'applicazione del presente Codice di comportamento o per avere indicazioni circa la condotta più appropriata in relazione alla fattispecie in cui il presente documento è applicabile.

3. TUTELA DELLA PRIVACY

A.S.I.S. si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca condizioni rispettose della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti. A.S.I.S. inoltre, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e, più in generale, della normativa posta a tutela della riservatezza dei lavoratori, tutela la privacy di tutti i destinatari. A.S.I.S. si impegna a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e/o collaboratori non subordinati, garantendo loro il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità

della persona e il pieno esercizio dei diritti sindacali e politici. A.S.I.S. salvaguarda i lavoratori da atti di violenza e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni ed inclinazioni. E' fatto in particolare assoluto divieto di fare ricorso, nelle relazioni di lavoro, a molestie di qualsiasi natura o, più in generale, di porre in essere comportamenti idonei a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e comunque lesivi della dignità del lavoratore.

3.1 SICUREZZA INFORMATICA

Le politiche della sicurezza informatica in vigore in A.S.I.S. hanno il compito di stabilire linee guida, metodologie e procedure atte a mantenere l'integrità, la disponibilità e la riservatezza del sistema informativo, sia proprio della società, che gestito da società partner, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di contrasto alla criminalità informatica. In particolare per minimizzare la probabilità di:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
-
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

4. TUTELA, PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

A.S.I.S. promuove presso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni l'impegno all'osservanza dei principi di sicurezza e salute che l'Azienda pone alla base della propria attività, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni legislative dettate in tema di tutela delle condizioni di lavoro e, attraverso l'individuazione delle misure tecniche e organizzative, il miglioramento della qualità di vita nell'ambiente lavorativo, i responsabili e i preposti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sono tenuti a conoscere, far osservare e divulgare i principi contenuti nel presente Codice di comportamento, anche attraverso il coinvolgimento e la motivazione dei propri collaboratori.

Le decisioni e le conseguenti misure adottate da A.S.I.S. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si ispirano ai seguenti principi, debitamente resi noti a tutti coloro che intrattengano un qualsivoglia rapporto di lavoro con l'Azienda; essi vengono applicati dalla medesima al fine di adottare ogni misura necessaria per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche con riferimento ai profili della formazione ed informazione e della prevenzione dei rischi professionali:

1. evitare rischi;
2. valutare i rischi che non possono essere evitati;
3. combattere i rischi alla fonte;
4. adeguare il lavoro all'uomo, anche con riferimento alla concezione dei posti di lavoro e alla scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

5. programmare le misure ritenute opportune, nell'ambito dell'ordinaria diligenza, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nonché tener conto dei gradi di evoluzione della tecnica;
6. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
7. programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
8. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali;
9. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

A) Obblighi specifici dei responsabili e dei preposti: A.S.I.S. individua nei responsabili e nei preposti le figure aziendali che, con l'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto delle disposizioni di cui sono destinatari, contribuiscono alla realizzazione dei principi del presente Codice nonché delle misure dallo stesso ispirate. Nel farsi portatori dei principi e dei valori di A.S.I.S. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nella realizzazione delle misure sopra indicate, i responsabili e i preposti dovranno in ogni caso garantire la puntuale osservanza degli adempimenti rispettivamente previsti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 81/08. Tali adempimenti, infatti, non solo costituiscono specifico obbligo di legge ma rappresentano il presupposto stesso per poter efficacemente raggiungere gli obiettivi che A.S.I.S. si è prefissata con il presente Codice.

B) Obblighi dei lavoratori: ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08, ogni lavoratore ha l'obbligo di *“prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*.

Nel farsi portatori dei principi e dei valori di A.S.I.S. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'esecuzione delle misure sopra indicate, i lavoratori saranno tenuti a garantire la puntuale osservanza degli obblighi previsti dal richiamato art. 20 del D.Lgs. 81/08, al cui integrale contenuto si rimanda.

C) Applicazione nei confronti dei terzi

I principi di salvaguardia della salute e sicurezza, posti alla base del presente Codice di comportamento, dovranno essere conosciuti e rispettati anche da terzi (compresi i collaboratori esterni non dipendenti dell'Azienda, quali, ad esempio, consulenti e/o prestatori di servizi) durante lo svolgimento dell'attività all'interno dell'Azienda stessa; sarà pertanto compito di tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, in base alla loro specifica attività, diffondere e promuovere l'osservanza dei suddetti principi. A.S.I.S. riconosce il Contratto collettivo nazionale di lavoro quale strumento complementare per la gestione dell'attività dell'Azienda.

Il presente Codice di comportamento, che enuclea espressamente comportamenti già adottati di fatto in A.S.I.S., e le future modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti vengono adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. TUTELA DELL'AMBIENTE

Consapevole del ruolo di un'azienda che eroga un servizio pubblico locale ha sul territorio di riferimento, A.S.I.S. riconosce alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale per un percorso di crescita coerente ed equilibrato tra iniziative economico-sociali ed imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente. L'azienda si impegna a preservare la qualità ambientale del territorio in cui opera e a promuovere la tutela delle risorse naturali nel pieno rispetto della legislazione e sulla base dei principi di sviluppo sostenibile. In quest'ottica, i principali obiettivi ambientali di A.S.I.S.

sono fissati in coerenza ai seguenti principi:

- a) rispetto delle leggi e delle prescrizioni ambientali;
- b) valutazione in anticipo gli impatti ambientali di tutte le nuove attività e processi aziendali, escludendo qualsiasi forma di eccezione o deroga alle procedure interne a tale scopo adottate;
- c) adozione di un proprio sistema di gestione ambientale e l'impegno al miglioramento continuo dello stesso e di conseguenza delle proprie prestazioni ambientali;
- d) comunicazione degli impegni ambientali a tutte le persone che lavorano per l'azienda o per conto di essa;
- e) sensibilizzazione dei propri fornitori ed utenti sulle tematiche ambientali;
- f) adozione di soluzioni frutto della ricerca scientifica volte alla protezione ambientale e all'efficienza energetica;
- g) collaborazione con le autorità e comunicazione al pubblico relativamente ai propri aspetti ambientali significative.

6. CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice osserva la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il medesimo svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti in A.S.I.S. e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

3. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione, segnalando, tramite il proprio superiore gerarchico e fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e situazioni di illecito in A.S.I.S. di cui sia venuto a conoscenza.

6.2 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

1. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottato dal comune, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento, ove possibile tecnicamente, la replicabilità. In ogni caso, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice deve conservare con data certa attestata dal protocollo aziendale tutti i documenti e i files pubblicati sul sito aziendale.

6.3 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI

D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il Direttore, i dirigenti, i responsabili di ufficio, nonché tutti i dipendenti aziendali, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informano per iscritto il loro diretto superiore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi due anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Ogni eventuale successivo rapporto di collaborazione deve essere comunicato, sempre al responsabile gerarchico, entro 10 giorni. L'obbligo di comunicazione si intende assolto ove l'organo preposto abbia rilasciato l'autorizzazione dell'incarico.

3. Il dipendente, il dirigente, il responsabile di ufficio non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza come ad esempio da: soggetti privati richiedenti un'autorizzazione o concessione o contratto d'uso di impianti sportivi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere diretti e/o indiretti, in particolare nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, dell'affidamento di lavori, forniture e servizi.

4. Gli altri soggetti di cui all'articolo 1.2. del presente Codice devono dichiarare il conflitto di interesse per avere o avere avuto, nel biennio precedente, incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'organo di appartenenza come ad esempio da: soggetti privati richiedenti un'autorizzazione o concessione o contratto d'uso di impianti sportivi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere diretti e/o indiretti, in particolare nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, dell'affidamento di lavori, forniture e servizi. La dichiarazione di conflitto di interessi è verbalizzata e il soggetto di cui all'art. 1.2 del presente Codice deve astenersi dal partecipare all'esame e all'eventuale votazione.

5. Il Presidente, il Direttore e i responsabili degli uffici, in relazione alle proprie strutture, vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo.

6.4 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del D.P.R. 16.4.2013, n. 62¹, Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del

¹ I commi 1 e 3 dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013 recitano:

“1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. ...OMISSIS....

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.”.

presente Codice si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che assume di fatto il ruolo di responsabile del procedimento e i responsabili di uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

3. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il direttore di concerto con il responsabile del servizio di appartenenza.

6.5 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto di A.S.I.S., nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui A.S.I.S. abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non conclude, per conto di A.S.I.S., contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui A.S.I.S. concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto di A.S.I.S., ne informa per iscritto il responsabile dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il responsabile dell'ufficio, questi informa per iscritto il direttore del personale.

5. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte A.S.I.S., rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

6.6 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice comunica per iscritto all'Azienda entro 10 giorni la propria adesione o collaborazione ad associazioni od organizzazioni, anche a carattere riservato, i cui interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. Il presente comma si applica primariamente per l'adesione o collaborazione a associazioni/società sportive dilettantistiche, federazioni/ENS/DSA del Coni.
2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non costringe altri soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

6.7 COMPORTAMENTO NELLA VITA EXTRAZIENDALE

1. I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non sfruttano la posizione che ricoprono in A.S.I.S. per ottenere utilità che non spettino loro e non assumono alcun altro comportamento che possa nuocere all'immagine di A.S.I.S..

7. PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI

7.1 REGISTRAZIONI CONTABILI

Per garantire l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, la corretta e veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di A.S.I.S. nei documenti interni, nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, nonché nelle informazioni rivolte agli utenti e alle Autorità di Vigilanza, la tenuta della contabilità di A.S.I.S. deve essere effettuata sulla base dei Principi Contabili Nazionali (emanati dall'O.I.C.). Tali documenti devono essere ispirati ai criteri di trasparenza verità, accuratezza, prudenza e completezza delle informazioni.

Ciascuna operazione deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione (specie di quelle ritenute "sensibili" in base alle risultanze dell'analisi dei rischi ex D.Lgs. 231/01) ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono tenuti a collaborare affinché la gestione aziendale sia correttamente e tempestivamente contabilizzata; in particolare il responsabile dell'ufficio contabilità è responsabile affinché siano rispettati sia gli adempimenti fiscali, le scadenze di versamento dei tributi e dei debiti verso terzi, sia le scadenze di incasso dei crediti in essere.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nella documentazione di supporto, devono darne immediata comunicazione alla Direzione.

7.2 CONTROLLI INTERNI

Un adeguato sistema di controlli interni è un valore riconosciuto e perseguito da A.S.I.S. per il contributo che tali attività producono al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia aziendale. Per controlli interni si intendono le procedure necessarie ad indirizzare, gestire e verificare le attività di ogni singola funzione aziendale, con l'obiettivo di assicurare il rispetto della legge e delle procedure aziendali, proteggere il patrimonio di A.S.I.S., e garantire la gestione efficiente delle attività al fine di ottenere dati contabili accurati e completi.

Tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono comunque responsabili, nell'ambito degli specifici ruoli, delle definizioni e del corretto funzionamento del sistema aziendale di controllo. Pertanto, i Responsabili aziendali, nell'ambito del settore di competenza, sono responsabili dell'indirizzo, del coordinamento e del funzionamento del sistema di controllo e per nessun motivo dovranno essere indotti a compiere o ad omettere atti in violazione dei propri obblighi professionali e/o contrari agli interessi di A.S.I.S. Nessun soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice può fare un utilizzo improprio dei beni e delle risorse di A.S.I.S. o permettere a terzi di farlo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente, il Direttore, e gli altri soggetti incaricati della verifica del sistema dei controlli hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività; i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, ne agevoleranno il compito e in nessuna circostanza impediranno o ostacoleranno il loro lavoro.

Specifici protocolli, volti a prevenire eventi pregiudizievoli e conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione aziendale, sono ispirati dal Codice di comportamento e sono predisposti – e opportunamente integrati e modificati – a seguito dell'analisi e dell'efficienza e dell'efficacia del contesto aziendale, e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno.

7.3 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure previste dai protocolli e dalle procedure operative. In particolare esse regolamentano il corretto svolgimento del "processo aziendale", di cui devono potersi rilevare la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni elementari rappresentano le condizioni necessarie che permettono un'attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per A.S.I.S., anche al fine di garantire a soci e terzi la possibilità di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice di comportamento e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. Le citate violazioni incrinano il rapporto di fiducia con l'Azienda, assumono rilievo sotto il profilo disciplinare e saranno adeguatamente sanzionate dal Direttore di A.S.I.S..

A.S.I.S., nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti dai Portatori di Interessi (utenti, fornitori, Comune di Trento), autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni o enti nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni.

8. TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

A.S.I.S. si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello Statuto, ed in linea con i valori del Codice di comportamento – sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il servizio aziendale e lo scopo per cui A.S.I.S. esiste. Pertanto, l'utilizzo di beni aziendali deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative vigenti e in conformità alle procedure operative.

9. RAPPORTI CON L'ESTERNO. RAPPORTI CON IL PUBBLICO E COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

9.1 RAPPORTI CON AUTORITA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I rapporti attinenti all'attività dell'Azienda intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio – che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunicative – con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partners privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle responsabilità affidate, delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati dal Codice di comportamento e nei protocolli interni, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con i sopraindicati soggetti sono intrattenuti esclusivamente dal Direttore di A.S.I.S. o da rappresentanti aziendali a ciò autorizzati e delegati e con modalità tali da garantire la correttezza e la tracciabilità del contatto. A.S.I.S. non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale.

L'Azienda si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura provenienti dall'Autorità giudiziaria e, più in generale, ad ogni eventuale contatto con detta Autorità, A.S.I.S. si impegna a fornire la massima collaborazione e ad astenersi da comportamenti che possano recare intralcio o pregiudizio, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

9.2 CONDOTTA AZIENDALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Nello svolgimento delle proprie attività A.S.I.S. si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel Codice di comportamento ed apertura al

mercato ed esige analogo comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattiene rapporti commerciali di qualsiasi natura prestando a tal fine particolare attenzione nella scelta delle controparti negoziali, dei fornitori, dei partner commerciali.

A.S.I.S. si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo.

Particolare attenzione deve altresì essere dedicata ai rapporti che comportino ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità. A.S.I.S., al fine di prevenire il rischio di compiere, ancorché in modo involontario o inconsapevole, operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che siano frutto della commissione di reati, si astiene dal percepire a qualsiasi titolo o attraverso l'interposizione di soggetti terzi in modo da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante.

9.3 REGALI E ALTRE UTILITÀ

A.S.I.S. vieta a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non accetta, né offre, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, complessivamente non superiore a 100 euro annui per ciascun donante, effettuati occasionalmente nell'ambito delle relazioni di cortesia.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non chiede per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo o riconoscimento per compiere o avere compiuto un atto del proprio ufficio a soggetti terzi o a un subordinato.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non accetta, né offre, per sé o per altri dai predetti soggetti, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore come sopra specificato.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono, a cura del soggetto beneficiario, immediatamente messi a disposizione di A.S.I.S. per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali o in beneficenza. Della messa a disposizione viene redatto, dalla segreteria, verbale di consegna di cui una copia è rilasciata al consegnante.

9.4 RAPPORTI CON IL PUBBLICO

1. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice in rapporto con il pubblico o in servizio sugli impianti sportivi anche se non in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione da A.S.I.S., salvo diverse disposizioni di servizio impartite anche per la sicurezza dei dipendenti. Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate

telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più cortese, completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente di A.S.I.S.. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti della struttura dell'ufficio dei quali abbia la responsabilità o il coordinamento. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta, salvo motivate diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito da A.S.I.S., l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con la generica motivazione della quantità di lavoro da svolgere o della mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

3. Salvo il diritto, nei limiti previsti dall'ordinamento, di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine di A.S.I.S.. Il dipendente tiene informato il proprio responsabile dei propri rapporti con gli organi di stampa per i quali sia autorizzato.

4. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti alla struttura, se ciò possa generare o confermare sfiducia in A.S.I.S. o nella sua indipendenza ed imparzialità. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso e informa sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio rapporti con l'utente.

Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti di A.S.I.S..

5. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice adotta un linguaggio preciso, chiaro e comprensibile.

6. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un ufficio che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati nella Carta della Qualità dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i servizi e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

9.5 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, salvo giustificato motivo, non ritardano né affidano ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie e utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni e delle finalità previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il Direttore e i responsabili di ufficio controllano che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi ed evidenzia eventuali deviazioni nonché vigila sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei dipendenti loro assegnati.

Il Direttore e i responsabili di ufficio segnalano tempestivamente all'ufficio personale le pratiche

scorrette dei dipendenti loro assegnati.

3. Salvo le deroghe previste da A.S.I.S., il dipendente non utilizza a fini privati i servizi telematici e telefonici nonché il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto di A.S.I.S. se ne serve esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta persone estranee ad A.S.I.S..

4. Il dipendente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio, non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente.

10. Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro.

1. Il Direttore, qualora vi siano richieste di dipendenti tese ad ottenere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro dipendente o autonomo) esterna ad A.S.I.S., adotta i seguenti criteri mutuati dall'art. 23 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del TU sull'ordinamento del personale dei comune della Regione Trentino Alto Adige.

Incarichi consentiti nel rispetto delle modalità indicate per ciascuno:

- a) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola;
- b) è consentito, previa comunicazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro;
- c) è consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative fiscalmente imponibili entro un limite quantitativo annuo di Euro 20.000. Il tetto è così definito per i compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzate, compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria. L'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio.

Incarichi vietati:

- a) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno di A.S.I.S..

11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI E I RESPONSABILI D'UFFICIO

1. Ferma restando l'applicazione delle restanti disposizioni del Codice di comportamento, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti e ai responsabili di ufficio.

2. Il dirigente e il responsabile d'ufficio svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente e il responsabile di ufficio, prima di assumere le sue funzioni e ogniqualvolta gli sia richiesto, comunica al Direttore e al Presidente del Consiglio di Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara altresì se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che

esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio di cui saranno responsabili o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio medesimo. Il dirigente fornisce, qualora richieste dalla legge, le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Il Direttore, prima di assumere le proprie funzioni e ogniqualvolta gli sia richiesto, fornisce le suddette informazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il dirigente e il responsabile di ufficio assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente e il responsabile d'ufficio cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente aziendali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente e il responsabile d'ufficio cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente e il responsabile d'ufficio assegna le pratiche e le attività aziendali sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente e il responsabile d'ufficio svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità.

8. Il dirigente e il responsabile d'ufficio che venga a conoscenza di un illecito intraprende tempestivamente le iniziative necessarie. In particolare attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'ufficio personale, prestando ove richiesta la propria collaborazione. Provvede altresì a inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze.

Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare nel rispetto delle disposizioni di legge.

9. Il dirigente e il responsabile d'ufficio osserva e vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite o non autorizzate di "doppio lavoro".

10. Il dirigente e il responsabile d'ufficio, nei limiti delle sue possibilità, evita l'indebita diffusione di notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti di A.S.I.S..

11. Ai fini dell'applicazione del presente Codice di comportamento il dirigente e il responsabile d'ufficio effettua le comunicazioni ivi previste al Direttore; il Direttore effettua le comunicazioni ivi previste al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12. INFORMATIVA AZIENDALE

12.1 DISPONIBILITA' ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

A.S.I.S., nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da utenti, fornitori, Comune di Trento, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni, organi, enti ed altri Portatori di Interessi nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Ogni informazione aziendale rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli Organi aziendali deputati al controllo sulla gestione sociale, sia alle autorità di vigilanza.

13. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

La comunicazione pubblica favorisce l'accesso alle informazioni, ai servizi e alle attività dell'azienda, promuove la trasparenza, l'efficacia dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini singoli, associati, attiva processi di ascolto finalizzati alla individuazione dei bisogni e al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, concorre all'attuazione dell'obbligo di semplificazione degli atti e dei procedimenti amministrativi.

La comunicazione pubblica comprende ogni attività di informazione e comunicazione posta in essere da soggetti pubblici e/o privati che svolgono funzioni di interesse generale ed erogano servizi pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

La comunicazione pubblica include: l'informazione ai cittadini attuata mediante l'uso dei mezzi di comunicazione di massa, la comunicazione esterna (direttamente rivolta ai cittadini singoli o associati), la comunicazione interna (attuata tra uffici, servizi e operatori di ogni singola Amministrazione), la comunicazione interistituzionale.

I cittadini hanno diritto di informazione, di accesso e di partecipazione alle attività, ai servizi ed alle opportunità offerte dalle Pubbliche Amministrazioni. Hanno altresì diritto di accedere alle informazioni, agli atti e ai documenti delle Amministrazioni pubbliche e di partecipare ai procedimenti Amministrativi, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed efficacia.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione sono improntati al rispetto del diritto all'informazione e alla tutela dei Portatori di Interessi. La diffusione di notizie relative a A.S.I.S. compete in via esclusiva ai soggetti espressamente a ciò delegati, Presidente del Cda e/o Direttore, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dall'Azienda. Essi, si obbligano a ricercare, nello svolgimento di tale attività, l'equilibrio ed il comportamento tra le esigenze delle attività di informazione e comunicazione pubblica, i principi di trasparenza ed efficacia e i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza,

prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali, dei programmi e dei fatti oggetto di richiesta. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice di comportamento, dei relativi protocolli e dei principi già delineati con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l'obiettivo di tutelare l'immagine dell'Azienda.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale A.S.I.S. deve essere comunicata ai soggetti responsabili della comunicazione verso l'esterno, Presidente del Cda e/o Direttore, senza assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

14. DISCIPLINA SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.

14.1 FINALITA' DELLA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.

1. Il presente capo disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte di A.S.I.S. spese di rappresentanza e regola con apposite prescrizioni il procedimento di autorizzazione e gestione contabile conseguente.

14.2 DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA – PRESUPPOSTI

1. Le spese di rappresentanza sono disciplinate all'art. 21 e 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino/Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25); esse hanno il loro fondamento nell'esigenza di A.S.I.S. di manifestarsi all'esterno, in rapporto ai propri fini statutari, per mantenere od accrescere il prestigio di A.S.I.S.; esse pertanto sono finalizzate a promuoverne l'immagine e le attività.

2. In osservanza ai principi di economicità, efficienza e razionalità ed in conformità con quanto previsto al precedente comma 1, le spese di rappresentanza possono essere assunte a carico di A.S.I.S. ove rispondano ai seguenti presupposti e criteri di:

- a) ufficialità, in quanto destinate a finanziare manifestazioni ufficiali e comunque rivolte verso l'esterno, idonee ad attirare l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, salva diversa espressa previsione della norma di legge regionale; ove rivolte a soggetti esterni, deve trattarsi di soggetti istituzionalmente rappresentativi degli enti a cui appartengono;
- b) congruità, rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa;
- c) sobrietà e ragionevolezza in termini di spesa totale e spesa per singola iniziativa, in relazione alla dimensione territoriale ed alle caratteristiche dell'Azienda speciale del Comune di Trento.

14.3 SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CONTO DI A.S.I.S.

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in quanto rappresentano all'esterno A.S.I.S., nel rispetto delle procedure di spesa previste dall'articolo 14.6, i seguenti soggetti:

- a) Presidente del Consiglio di amministrazione,
- b) Direttore.

14.4 SPECIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALLA LEGGE

1. Fermo restando il necessario rispetto di tutti i presupposti indicati nel precedente articolo 14.2 sono specificate di seguito le fattispecie previste dall'art. 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino/Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25) che trovano applicazione per A.S.I.S.:

- a) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo. Tali iniziative devono pertanto essere pubbliche o pubblicizzate, non rientrando nelle spese di rappresentanza scambi di beni come atti di cortesia meramente effettuati tra privati per iniziative non rivolte all'esterno;
- b) colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti. Detti ricevimenti devono avere una rilevanza esterna ed essere conseguenza di attività statutaria (a titolo esemplificativo: tavola rotonda, convegni, seminari, cerimonie, conferenze stampa).
- c) Non rientrano pertanto nel novero di tali spese quelle sostenute dal Presidente o dal Direttore in occasione di riunioni degli organi collegiali né in occasione di incontri con consulenti e con altri Amministratori in normali circostanze di lavoro o in incontri non aventi carattere istituzionale e rilievo esterno;
- d) acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri enti pubblici. Gli eventi devono essere pubblici o pubblicizzati; la visita privata di una personalità senza rilevanza esterna o senza correlazione con l'attività di A.S.I.S. non può dar luogo a spese di rappresentanza;
- e) inaugurazione di opere pubbliche realizzate da A.S.I.S.. Deve trattarsi di inaugurazione di carattere pubblico volta a dare lustro e conclusione ad un percorso, sovente partecipato, che ha impegnato la comunità nelle sue varie rappresentanze istituzionali e sociali;
- f) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato A.S.I.S. o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio alla medesima;
- g) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale. La disposizione giustifica il riconoscimento di spese che consentono di manifestare gratitudine ai dipendenti mediante l'elargizione di riconoscimenti aziendali di natura simbolica in occasione di ricevimenti aventi carattere di sobrietà.

14.5 ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- a) oblazioni, sussidi e atti di beneficenza;
- b) colazioni di lavoro per dipendenti ed Amministratori di A.S.I.S. in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio Commissioni e riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio, riunioni di organi collegiali);
- c) ristorazione con soggetti politici, sindacali ed altri amministratori pubblici i cui incontri risultino privi del carattere di rappresentanza di cui all'art. 14.2;
- d) spese che in generale non permettano la verifica dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 14.2.

2. Non sono da annoverare tra le spese di rappresentanza le spese sostenute da A.S.I.S. in quanto funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione del servizio pubblico da parte della collettività, allo scopo di consentirne l'effettivo esercizio. Tali spese devono

essere autorizzate e gestite con le modalità e nell'ambito dei budget di spesa previsti in relazione ai servizi medesimi.

14.7 CONTROLLO DELL'UFFICIO CONTABILITA'

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 14.6, commi 1 e 14.2, l'Ufficio contabilità di A.S.I.S. non procede al pagamento delle spese di rappresentanza senza che sia inoltrato l'ordine sottoscritto o il buono d'ordine sottoscritto e che questi siano atti a consentire la verifica della corrispondenza della spesa alle fattispecie previste all'art. 14.2.
2. Nel caso previsto al precedente comma la spesa è restituita al Presidente o al Direttore per l'acquisizione delle necessarie integrazioni.

14.6 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. L'importo massimo per spese di rappresentanza di A.S.I.S. viene annualmente approvato in sede di approvazione del bilancio preventivo economico annuale. La previsione di bilancio funge da limite massimo di spesa annuale per il Direttore e per il Presidente.
2. Il Presidente e il Direttore fungono da Aree di responsabilità autorizzati all'effettuazione, alla liquidazione e al pagamento di spese di rappresentanza che abbiano i presupposti e le finalità di cui all'art. 14.2 e nel limite massimo annuale delle previsioni di bilancio. Gli impegni di costo devono risultare da acquisti scritti debitamente sottoscritti o da buoni d'ordine sottoscritti dove si rendicontano e giustificano le spese mediante la causale e l'occasione che ha dato luogo, con precisazione di tipologia categorica dei partecipanti, in modo da consentire un adeguato riscontro della rispondenza ai fini pubblici delle spese stesse e della coerenza della spesa alle fattispecie previsti all'art. 14.2. E' esclusa l'esposizione in maniera forfettaria o globale.
3. Il Presidente e il Direttore possono provvedere direttamente, anche con strumenti alternativi (quali la carta di credito di A.S.I.S.) a quelli previsti dall'art. 31 del Regolamento di contabilità, cassa, finanza e patrimonio al pagamento contestuale alla prestazione delle suddette spese.

14.8 RENDICONTAZIONE E PUBBLICITA'

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono riportate in apposita voce del bilancio d'esercizio A.S.I.S. e sono indicate in un prospetto della relazione del medesimo bilancio. Tale prospetto è pubblicato sul sito internet di A.S.I.S..

15. VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO – SISTEMA SANZIONATORIO

15.1 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

L'osservanza delle norme previste nel Codice di comportamento deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'Azienda A.S.I.S. ai sensi per gli effetti degli artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice civile. La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con A.S.I.S. e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art 7 Leg. 300/1970

(Statuto dei lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici adottati dall’Azienda. Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento e nei protocolli e procedure annessi, sarà cura dell’Azienda garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all’Organismo di Vigilanza la violazione dei contenuti del Codice di comportamento o delle procedure interne. Peraltro a seguito della segnalazione dell’Azienda, nella figura del Direttore, farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

15.2 SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione dei principi fissati nel Codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra A.S.I.S. ed i propri Amministratori, Direttore, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori a vario titolo, utenti, fornitori, partner commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dall’Azienda incisivamente, con tempestività ed immediatezza, e per i Dipendenti attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

In particolare:

- **per i Soggetti Esterni:** se il loro operato risulti in contrasto con i principi indicati nel Codice di comportamento ed è tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Modello ex D.Lgs. 231/01, ciò permetterà all’azienda A.S.I.S. di risolvere il contratto.
Nei confronti di terzi saranno previste specifiche clausole contrattuali che, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile, stabiliranno, in relazione all’importanza delle violazioni commesse ovvero della loro reiterazione, l’applicazione degli artt. 1453 c.c. “Risoluzione del contratto per inadempimento” e 1454 c.c. “Diffida ad adempiere”.
- **per gli Amministratori e il Collegio dei Revisori dei Conti:** in caso di violazione dei principi indicati nel Codice di comportamento ed in caso di violazione delle procedure previste dal Modello ex D.Lgs. 231/01 – violazioni da intendersi come illeciti disciplinari sanzionabili nel rispetto della normativa applicabile – da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, verrà sanzionata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in considerazione della gravità dell’atto commesso. Il provvedimento sarà assunto in assenza del componente o dei soggetti interessati.
In caso di violazione delle norme contenute nel presente Codice di comportamento da parte dei membri del Collegio di Revisione dei Conti sarà applicato l’art. 2400 c.c., sussistendone le condizioni.
- **per il Direttore:** in caso di violazione delle procedure previste dal Modello e dei principi espressi nel Codice di comportamento da parte del Direttore, saranno assunte con provvedimento del Consiglio di Amministrazione le opportune iniziative in conformità con quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento.
- **per i Dipendenti:** in caso di violazione dei principi indicati del Codice di comportamento ed in caso di violazione delle procedure previste dal Modello ex D.Lgs. 231/01 da parte dei Dipendenti, saranno assunte, da parte del Direttore, le opportune iniziative previste dalla normativa e da quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento e inviate per conoscenza al Presidente.

5) IL SISTEMA DISCIPLINARE

INTRODUZIONE

I comportamenti sanzionabili in base al presente Modello sono individuabili in :

- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure disciplinate dal presente Modello;
- adozione di comportamenti che possono configurare una delle ipotesi di reato previste dal presente Modello nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- violazione del Codice di Comportamento.

L'irrogazione di provvedimenti o misure disciplinari dovrà avvenire tenendo conto:

- della gravità, intenzionalità ed eventuale reiterazione del fatto;
- del grado di autonomia e responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto.

In ogni caso, la detta irrogazione dovrà avvenire sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro subordinato - in primo luogo dello Statuto dei Lavoratori -, del Contratto Collettivo applicato e delle eventuali disposizioni aziendali.

SANZIONI

I provvedimenti disciplinari applicabili al personale dipendente sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale, nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, coerentemente con le procedure aziendali eventualmente stabilite.

Nel caso in cui si verifichi la commissione del reato, oppure sussistano i requisiti per l'imputazione della responsabilità alla società, quest'ultima, ferma restando la responsabilità penale del soggetto agente, potrà subire l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto 231, che si possono individuare in tre categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- sanzioni accessorie.

Le sanzioni pecuniarie, una volta accertato l'illecito, trovano sempre applicazione, ma il loro importo potrà essere ridotta nel caso in cui siano state attuate condizioni “riparatorie” da parte dell'ente.

Le sanzioni interdittive, invece, si applicano solo nei casi di particolare gravità, ossia;

- reiterazione degli illeciti;
- profitto rilevante da parte dell'ente;
- commissione del reato agevolata da gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già esistenti;
- divieto di pubblicizzare attività e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo per i reati dove sono espressamente previste.

La loro determinazione avviene in base alla gravità del fatto ed al livello di responsabilità dell'ente.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora uno o più membri del CdA violino il Modello, l'OdV che ne venga a conoscenza è tenuto ad informare tempestivamente il Collegio dei Revisori dei Conti, l'intero CdA ed il Direttore che prenderanno gli opportuni provvedimenti (es. revoca delle deleghe ecc.).

MISURE NEI CONFRONTI DEI REVISORI

Qualora uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti violino il Modello, l'OdV che ne venga a conoscenza è tenuto ad informare tempestivamente il CdA, il Direttore e l'intero Collegio dei Revisori dei Conti che valuteranno le misure più idonee da adottare (es. convocazione assemblea dei soci).

PARTE SECONDA

1) LE TIPOLOGIE DEI REATI POTENZIALI IN DETTAGLIO:

1) LE TIPOLOGIE DEI REATI POTENZIALI IN DETTAGLIO:

- Sezione 1: reati in danno della Pubblica Amministrazione
- Sezione 2: delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Sezione 3: reati in materia di criminalità organizzata
- Sezione 4: concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione
- Sezione 5: reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi
- Sezione 6: delitti contro l'industria e il commercio
- Sezione 7: reati societari
- Sezione 8: reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Sezione 9: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Sezione 10: delitti contro la personalità individuale
- Sezione 11: reati di abuso di mercato
- Sezione 12: reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro
- Sezione 13: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Sezione 14: delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Sezione 15: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Sezione 16: reati ambientali
- Sezione 17: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Sezione 18: responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
- Sezione 19: reati transnazionali

* Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231:

- il numero delle quote può variare a seconda della determinazione del giudice che potrà tener conto: a. della gravità del fatto, b. del grado della responsabilità dell'ente, c. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, d. dell'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 1 – REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE									
SI	<u>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	316 bis	100	600	3	24
SI	<u>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	316 ter	100	600	3	24

	o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.								
SI	(Truffa) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 c. 2	100	600	3	24
SI	(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 bis	100	600	3	24
SI	(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 ter	100	600	3	24

	commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI									
SI	Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	491 bis	100	400	3	24
SI	(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	615 ter	100	500	3	24

	<p>investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>								
SI	<p><u>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</u> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	codice penale	615 quater	100	300	3	24

SI	<p><u>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	codice penale	615 quinquies	100	300	3	24
SI	<p><u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	codice penale	617 quater	100	500	3	24

	qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.								
SI	<u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	617 quinquies	100	500	3	24
SI	<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 bis	100	500	3	24
SI	<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</u> Salvo che il atto costituisca piu` grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo	05/04/2008	codice penale	635 ter	100	500	3	24

	informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]							
SI	<u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 quater	100	500	3	24
SI	<u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</u> Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs.	05/04/2008	codice penale	635 quinquies	100	500	3	24

	anni.- Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]							
SI	(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	640 quinquies	100	400	3	24

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 3 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA									
SI	<p>(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>-----</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	codice penale	416, comma 6, 600, 601, 602	400	1000	12	24

	600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.								
SI	<p><u>(Associazione per delinquere)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	codice penale	416, escluso comma 6	300	800	12	24
SI	<p><u>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</u> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	codice penale	416bis	400	1000	12	24

	<p>controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>								
NO	<p>(Scambio elettorale politico-mafioso) Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma</p>	24ter (Delitti di criminalità	25/07/2009 (in vigore	codice penale	416ter	400	1000	12	24

	<p>dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma</p>	<p>organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]; modifica introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62</p>	<p>dal 18/04/2014</p>						
NO	<p><u>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</u></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	<p>25/07/2009</p>	<p>codice penale</p>	<p>630</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>

	<p>cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>								
NO	<p><u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	<p>25/07/2009</p>	<p>DPR 309/90</p>	<p>74</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>

	<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>								
NO	<p>(Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima e` tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: (omissis)</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	Codice di procedura penale	407, co. 2, lett. a), numero 5)	300	800	12	24

	<p>sparo) (omissis) (comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<u>SEZIONE 4 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</u>									
SI	(Concussione) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	317	300	800	12	24
SI	(Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	318	100	200		
SI	(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver	25 (Concussione, induzione indebita a dare	04/07/2001	codice penale	319	200	600	12	24

	compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)							
SI	(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	319bis	300	800	12	24
SI	(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	319ter c. 1	200	600	12	24

SI	(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. <u>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</u> (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	319 ter c.2	300	800	12	24
SI	(Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	28/11/2012	codice penale	319quater	300	800	12	24
NO	(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	320	200	800		

		del Novembre 2012)							
SI	(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	321	200	600		
SI	(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	321	200	600	12	24
SI	(Istigazione alla corruzione) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione	04/07/2001	codice penale	c.1-3 322	100	200		

	delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	del Novembre 2012)								
SI	(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	2-4	322 c.	200	600	12	24

SI	(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	321	300	800	12	24
SI	<u>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</u> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322,	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	322-bis	300	800		

	<p>primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINAL E	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 5 – Reati monetari, su valori bollati, marchi e segni distintivi									
NO	<p>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	codice penale	453	300	800	12	24

	cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.								
NO	(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	454	100	500	12	24

NO	(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	455	500	500	12	24
NO	(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	457	100	200		
SI	(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato	27/09/2001	codice penale	459	100	333,33	12	24

	carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]							
NO	(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	460	100	500	12	24
NO	(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs	27/09/2001	codice penale	461	100	500	12	24

		125/16 in vigore dal 27/07/16]							
NO	<p>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u></p>	<p>25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	27/09/2001	codice penale	c. 2	464	100	200	
NO	<p>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u></p>	<p>25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	27/09/2001	codice penale	c.1	464	100	300	

NO	<p>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p>	<p>25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	27/09/2001	codice penale	473	100	500	3	12
NO	<p>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o</p>	<p>25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23</p>	27/09/2001	codice penale	474	100	500	3	12

	<p>mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p>	<p>Luglio 2009, n.99, art.15]</p>							
--	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interess e per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 6 – Delitti contro l'industria e il commercio									
NO	<u>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</u> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	513	100	500		
NO	<u>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</u> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	513bis	100	800	3	24
NO	<u>(Frodi contro le industrie nazionali)</u> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla	01/08/2009	codice penale	514	100	800	3	24

	uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]							
NO	<u>(Frode nell'esercizio del commercio)</u> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	515	100	500		
NO	<u>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	516	100	500		

NO	<p><u>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</u></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	<p>01/08/2009</p>	<p>codice penale</p>	<p>517</p>	<p>100</p>	<p>500</p>		
NO	<p><u>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</u> - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	<p>01/08/2009</p>	<p>codice penale</p>	<p>517ter</p>	<p>100</p>	<p>500</p>		

<p>NO</p>	<p><u>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</u>. - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	<p>25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]</p>	<p>01/08/2009</p>	<p>codice penale</p>	<p>517quater</p>	<p>100</p>	<p>500</p>		
------------------	--	---	-------------------	----------------------	------------------	------------	------------	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 7 – Reati societari									
SI	<p>(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	codice civile	2621	200	400		

SI	<p>(Fatti di lieve entita') Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	14/06/2015	codice civile	bis 2621-	100	200		
SI	<p>False comunicazioni sociali delle societa' quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	codice civile	2622	400	600		

	<p>o finanziaria della società' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società' indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le società' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le società' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società' che controllano società' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>4) le società' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società' per conto di terzi.</p>								
SI	<p>(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11</p>	<p>16/04/2002</p>	<p>codice civile</p>	<p>c.2</p>	<p>2625</p>	<p>100</p>	<p>180</p>	

	un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	aprile 2002 n. 61, art. 3].							
SI	(Indebita restituzione di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2626	100	180		
SI	(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2627	100	130		
SI	(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal	16/04/2002	codice civile	2628	100	180		

	delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].							
SI	<u>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</u> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2629	150	330		
SI	<u>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</u> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	12/01/2006	codice civile	2629bis	200	500		

	<p>legislativo 1; settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)</p> <p>L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data;</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.								
NO	(Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2632	100	180		
SI	(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11	16/04/2002	codice civile	2633	150	330		

	mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	aprile 2002 n. 61, art. 3].							
SI	<p>(Corruzione tra privati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	28/11/2012	codice civile	2635	200	400		

SI	<p>(Illecita influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	16/04/2002	codice civile	2636	150	330		
SI	<p>(Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	16/04/2002	codice civile	2637	200	500		

SI	<p>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati</p>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	c.1 -2 2638	200	400		
----	--	--	------------	---------------	----------------	-----	-----	--	--

	regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 8 – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico									
NO	<u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270bis	200	700	12	24

NO	<p>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	codice penale	270bis	400	1000	12	24
NO	<p>(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio</p>	28/01/2003	codice penale	270ter	200	700	12	24

		2003 n. 7, art. 3]							
NO	(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270ter	400	1000	12	24
NO	(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi	28/01/2003	codice penale	270 quater	200	700	12	24

		speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 quater	400	1000	12	24
NO	(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali,	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi	28/01/2003	codice penale	270 quinquies	200	700	12	24

	con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 quinquies	400	1000	12	24
NO	Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi	28/01/2003	codice penale	270sexies	200	700	12	24

	fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270sexies	400	1000	12	24
NO	(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal	28/01/2003	codice penale	280	200	700	12	24

	<p>deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>							
NO	<p><u>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</u> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo</p>	28/01/2003	codice penale	280	400	1000	12	24

	inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280bis	200	700	12	24

	previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.								
NO	(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280bis	400	1000	12	24

	la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.								
NO	(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	289bis	200	700	12	24

	terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.								
NO	(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	289bis	400	1000	12	24

	terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.								
NO	<u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	302	200	700	12	24
NO	<u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	codice penale	302	400	1000	12	24

	pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	[Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15	1	400	1000	12	24

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 9 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili									
NO	(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	02/02/2006	codice penale	583bis	300	700	12	24

	colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 10 – Delitti contro la personalità individuale									
NO	(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600	400	1000	12	24
NO	(Prostituzione minorile) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003	24/08/2003	codice penale	600bis c.1	300	800	12	24

		n. 228, art. 5]							
NO	(Prostituzione minorile) (omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600bis c.2	200	700		
SI	(Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600ter c. 1-2	300	800	12	24

SI	<p>(Pornografia minorile) (omissis) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5. 164,00. (omissis)</p>	<p>25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]</p>	24/08/2003	codice penale	c.3-4 600ter	200	700		
SI	<p>(Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>	<p>25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]</p>	24/08/2003	codice penale	quater 600	200	700		
SI	<p>(Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte</p>	<p>25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L.</p>	24/08/2003	codice penale	quater.1 600	300	800		

	a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	11/08/2003 n. 228, art. 5]							
NO	(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quinquies	300	800	12	24
NO	(Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	601	400	1000	12	24

NO	(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	602	400	1000	12	24
SI	(Adescamento di minorenni) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3]	06/04/2014	codice penale	609-undecies	200	700		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 11 – Reati di abuso di mercato									
SI	<p>(Abuso di informazioni privilegiate)</p> <p>1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice pu~ aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del</p>	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	400	1000		

	prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).								
NO	(Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 12 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela salute e igiene del lavoro									
SI	<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato</p>	25/08/2007	codice penale	589	1000	1000	3	12

		dal Dlgs 81/08]							
SI	<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007</p>	25/08/2007	codice penale	589	250	500	3	12

		n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]								
SI	(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e'	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3	25/08/2007	codice penale	c. 3	590	100	250	3	6

	<p>della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</p>	<p>agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 13 – Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita									
NO	(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648	200	800	3	24
NO	(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza	29/12/2007	codice penale	648	400	1000	3	24

	è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]							
NO	(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648bis	200	800	3	24
NO	(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza	29/12/2007	codice penale	648bis	400	1000	3	24

	<p>multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>							
NO	<p><u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	29/12/2007	codice penale	648ter	200	800	3	24
NO	<p><u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza</p>	29/12/2007	codice penale	648ter	400	1000	3	24

	<p>aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>							
NO	<p>(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	01/01/2015	codice penale	648ter-1	200	800	3	24

	<p>punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».</p>								
NO	<p>(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	01/01/2015	codice penale	648ter-1	400	1000	3	24

	<p>condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 14 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore									
SI	<p>Ⓢ [Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere</p>	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171	100	500	3	12

	<p>mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>.....</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p>								
SI	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed</p>	<p>25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</p>	<p>01/08/2009</p>	<p>Legge n. 633/1941</p>	<p>171bis</p>	<p>100</p>	<p>500</p>	<p>3</p>	<p>12</p>

	<p>editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]							
SI	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o</p>	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171ter	100	500	3	12

	<p>audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p>	<p>2009 n. 99 , art. 15]</p>						
--	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

	<p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.								
SI	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche (NB si riproducono solo le seguenti parti dell'art. 171 L. 633/1941 e rimangono pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione normativa):</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	<p>25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171septies	100	500	3	12
SI	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p>	<p>25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171octies	100	500	3	12

	2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 15 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria									
SI	<u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Digs 121/2011, art. 2, c.1]	15/08/2009	codice penale	377bis	100	500		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 16 – Reati ambientali									
NO	<p>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	codice penale	727bis	100	250		
NO	<p>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo</p>	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	codice penale	733bis	150	250		

	deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.	[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].							
SI	(Scarichi sul suolo) 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	103	200	300	3	6

	<p>idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. <u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u></p>								
SI	<p>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	Dlgs 152/06	104	200	300	3	6

<p>del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>allo scarico è revocata. <u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u></p>								
SI	<p>(Scarichi in reti fognarie) 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	<p>Dlgs 152/06</p>	107				
SI	<p>(Scarichi di sostanze pericolose) ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	<p>Dlgs 152/06</p>	108				

	prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.								
SI	<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6
SI	<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni) Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250		

SI	<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2 Comma 5 (Primo periodo) <u>Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</u></p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250		
SI	<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2 Comma 5 (Secondo periodo) <u>Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</u> Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6
SI	<p>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6

		dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].							
NO	(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250		
SI	(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	187	150	250		

	ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4								
SI	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	100	250		
SI	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	150	250		

SI	<p>(Discarica non autorizzata) 1/2 <u>Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u></p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	150	250		
SI	<p>(Discarica non autorizzata) 2/2 <u>Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u></p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	200	300	3	6

SI	(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250		
NO	(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.6	100	250		
SI	(Bonifica dei siti) Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250		

SI	<p>(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250		
SI	<p>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4	150	250		
SI	<p>(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n.	16/08/2011	Dlgs 152/06	259, c.1	150	250		

	dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	121 del 7 luglio 2011].							
SI	(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	260, c.1	300	500	3	6
NO	(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	260, c.2	400	800	3	6

<p>SI</p>	<p>(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>Dlgs 152/06</p>	<p>279, c.5</p>	<p>100</p>	<p>250</p>		
<p>NO</p>	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>L. 150/92</p>	<p>1, c.1</p>	<p>100</p>	<p>250</p>		

	<p>certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.								
NO	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	1, c.2	150	250		
NO	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250		

	<p>Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>								
NO	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</p> <p>Comma 4</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	16/08/2011	L. 150/92	6, c.4	100	250		

<p>NO</p>	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>L. 150/92</p>	<p>3bis, c.1</p>	<p>100</p>	<p>500</p>		
<p>SI</p>	<p>(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>L. 549/93</p>	<p>3, c.7</p>	<p>150</p>	<p>250</p>		

NO	<p>(Inquinamento doloso provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	8, c.1 e 2	150	300	3	6
NO	<p>(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2 <u>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</u> Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. <u>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si</u></p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.1	100	250	3	6

	applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.								
NO	<p>(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p><u>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</u> Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.2	150	250	3	6
SI	<p>(Inquinamento ambientale) E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di</p>	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI - bis)	452 bis	250	600	3	12

	specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.								
NO	<p>(Disastro Ambientale) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>	25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI - bis)	452 quater	400	800	3	24
SI	<p>(Delitti colposi contro l'ambiente) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	25 undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI - bis)	452 quinquies	200	500		

<p>SI</p>	<p>(Circostanze aggravanti) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	<p>25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68</p>	<p>29/05/2015</p>	<p>codice penale (Tit. VI - bis)</p>	<p>452 octies</p>	<p>300</p>	<p>1000</p>		
<p>NO</p>	<p>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita') Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per</p>	<p>25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68</p>	<p>29/05/2015</p>	<p>codice penale (Tit. VI - bis)</p>	<p>452 sexies</p>	<p>250</p>	<p>600</p>		

	l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta.'								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 17 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare									
NO	<p>(Impiego di lavoratori irregolari).</p> <p>Art. 22</p> <p>comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>	<p>25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012].</p>	09/08/2012	<p>Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</p>	22, c. 12bis	100	200		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231
<u>SEZIONE 18 – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi</u>	
NO	<p>18. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) • Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) • Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) • Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGIN ALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 19 – Reati transnazionali									
NO	<p><u>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei</p>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 43/73	291 quater	400	1000	3	24

	confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.								
NO	<u>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	200	1000	3	24

	<p>riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)</p>								
NO	<p>(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	<p>12/04/2006</p>	<p>codice penale</p>	<p>378</p>	<p>100</p>	<p>500</p>		

2) LE AREE AZIENDALI A RISCHIO

a) Struttura organizzativa aziendale A.S.I.S.


In questa fase sono state identificate le aree/settori di attività a rischio e la tipologia di reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Le fattispecie che rappresentano un effettivo rischio per A.S.I.S. sono individuabili principalmente nei “Reati a danno della Pubblica Amministrazione” (sezione 1), “Reati societari” (sezione 2), “Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” (sezione 3), “Delitti informatici e trattamento illecito di dati (sezione 4), “Reati in materia di criminalità organizzata” (sezione 5) e “Reati ambientali” (sezione 6).

Questa fase si propone, dunque, come obiettivo principale:

- l’individuazione delle aree di attività aziendale potenzialmente coinvolte nella fattispecie dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- l’indicazione delle procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, ed i collaboratori devono osservare ai fini di prevenire i reati in oggetto;
- l’individuazione di adeguati strumenti di controllo e di prevenzione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE



B) SCHEDE DI DETTAGLIO

DIRETTORE

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Assicura il raggiungimento dei risultati programmati in termini sia di servizio che economici; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di discrezione 2) Rappresenta legalmente l'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio; 3) Ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano stati riservati ad altri organi dell'Azienda. In particolare, tra l'altro: <ol style="list-style-type: none"> a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda; b) è responsabile della politica del personale: <ol style="list-style-type: none"> b1) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione i provvedimenti riguardanti l'assunzione delle risorse umane; b2) predispone opportuni piani di sviluppo, piani formativi al fine di assicurare adeguata competenza e "qualità" del personale occupato; b3) assicura corretto inquadramento professionale conformemente alle declaratorie del C.C.N.L.; b4) sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione eventuali provvedimenti di passaggio di livello e degli eventuali sistemi premianti ed incentivanti; b5) provvede al monitoraggio e miglioramento del "benessere organizzativo"; b6) adotta, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. i provvedimenti disciplinari che non prevedono il licenziamento; b7) sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione eventuali provvedimenti di licenziamento; b8) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia; b9) è responsabile delle relazioni sindacali; c) determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione (corretto inquadramento professionale conforme alle declaratorie del C.C.N.L. di Federculture);
-------------------------------------	--

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> d) adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare continuamente l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi che l'Azienda eroga al cittadino (aggiornamento della Carta qualità dei Servizi, ..); e) predispone lo schema degli Atti Fondamentali (piano programma, bilancio pluriennale, bilancio preventivo, piano pluriennale degli investimenti, piano investimenti annuale) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; f) predispone la politica tariffaria (struttura, valori, soggetti, ..), i regolamenti di utilizzo degli impianti sportivi, i criteri di assegnazione degli spazi sportivi, .. da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; g) presenta il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; h) provvede, nei limiti e con le responsabilità stabilite nell'apposito regolamento, ai lavori, alle forniture ed ai servizi indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario dell'Azienda ed alle spese in economia; i) presiede le gare e le licitazioni private e gli appalti concorso, sovrintende alle procedure negoziate nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, stipula contratti; j) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente con i poteri del Consiglio; k) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante e può richiederne la convocazione al Presidente. <p>Svolge le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza</p>
-------------------------------------	---

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2621 c.c.: false comunicazioni sociali; - Art. 2622, comma 1 e 3, c.c.: false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori - Art. 2624, comma 1 e 2, c.c.: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; - Art. 2625, comma 2, c.c.: impedito controllo; - Art. 2632 c.c.: formazione fittizia del capitale; - Art. 2626 c.c.: indebita restituzione dei conferimenti; - Art. 2627 c.c.: illegale ripartizione degli utili e delle riserve; - Art. 2628 c.c.: illecite operazioni sulle azioni e quote sociali o della società controllante - Art. 2629 c.c.: operazioni in pregiudizio dei creditori; - Art. 2633 c.c.: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; - Art. 2636 c.c.: illecita influenza sull'assemblea; - Art. 2637 c.c.: aggio; - Art. 2629 bis c.c., così come modificato dalla L. 28.12.2005, n. 262, art. 31: omessa comunicazione del conflitto di interessi; - Art. 589 c.p.: omicidio colposo; - Art. 590 c.p.: lesioni personali colpose; - Art. 318, 319, 319-bis., 321, 322 c.p.: Corruzione per un atto d'ufficio; - Art. 317 c.p.: Concussione; - Art. 589 c.p.: Omicidio colposo; - Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose; - Art. 2621 false comunicazioni sociali; - Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere; - Art. 378 c.p., 379 c.p., in concorso con l'Art. 416 c.p.: favoreggiamento dell'attività dell'associazione di tipo mafioso; - Art. 137, c. 1 e 2, D. Lgs. n. 152: Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale"), senza autorizzazione od anche continuazione dell'effettuazione di tali scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa, revocata. - Art. 137, c. 3, D. Lgs. 152: Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale"), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente. - Art. 137, c. 5, D. Lgs. 152: Effettuazione di scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152 ("Norme in materia ambientale") con superamento dei valori limiti fissati nella Tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo, nella Tab. 4 di detto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o Province autonome o dall'autorità competente ai sensi dell'art. 107, c. 1, D. Lgs. 152. - Art. 137, c. 11, D. Lgs. 152: Mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 D. Lgs. 152. - Art. 192, c.1 e c.2, D. Lgs. 152, "Divieto di abbandono": Violazione del divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. - Art. 256, c. 1, D. Lgs. 152, "Attività di gestione rifiuti non autorizzata": Effettuazione di un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. - Art. 256, c. 3, D. Lgs. 152, "Attività di gestione rifiuti non autorizzata": Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. - Art. 256, c. 5, D. Lgs. 152, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata": Attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione dell'art. 187 del D. Lgs. 152. - Art. 257, c. 1 e 2, D. Lgs. 152, "Bonifica dei siti": Mancata effettuazione della bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, dopo averne cagionato l'inquinamento, con superamento delle c. "concentrazioni soglia di rischio".
------------------------------------	---

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 258, c. 4, D. Lgs. 152, “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”: Fornitura, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti od anche uso di un certificato falso durante il trasporto. - Art. 260 bis, c. 6, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”: Fornitura, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. - Art. 260 bis, c. 7, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”: Omissione nell’accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi della copia cartacea della Scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. - Art. 260 bis, c. 7, ultimo capoverso, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”: Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, durante il trasporto. - Art. 260 bis, c. 8, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”: Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI – Area Movimentazione. - Art. 279, c. 2 e c.5, D. Lgs.152: Violazione per superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione in atmosfera o delle prescrizioni stabilite dall’obbligatoria autorizzazione, dagli Allegati I, II, III, o V alla Parte V del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), dai piani e dai programmi di cui all’art. 271 stesso D. Lgs. 152 o delle prescrizioni altrimenti imposte dalle competenti autorità, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa.
------------------------------------	---

<p>FATTORI DI CONTROLLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente - Consiglio di amministrazione - Collegio dei revisori
--	---

<p>DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento - Statuto aziendale - Regolamento stipula contratti - C.C.N.L. Federculture - Indirizzi del Consiglio comunale - D. Lgs. 81/2008 e s.m. - D. Lgs. 231/2001 e s.m.
---	---

UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p>Attività contrattuale</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Contratti di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Area giuridico amministrativa b) Stesura e aggiornamento Condizioni generali del Contratto d'utenza c) Contratti di comodato a titolo oneroso d) Stesura e aggiornamento contratto tipo di vendita spazi pubblicitari e) Gestione contratto e rapporti con broker assicurativo f) Gestione polizze assicurative (in collaborazione con broker) g) Gestione sinistri assicurativi (in collaborazione con broker) <p>Attività di gestione del patrimonio, recupero crediti e budgeting</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gestione inventario beni mobili acquistati da A.S.I.S. (in collaborazione con una dipendente Ufficio contabilità) b) Gestione, in collaborazione con Ufficio tecnico e Comune di Trento, dell'inventario dei beni mobili di proprietà del Comune affidati in gestione ad A.S.I.S. c) Formazione stima beni mobili di A.S.I.S. (in collaborazione con American Appraisal) d) Formazione listino prezzi aziendale (in collaborazione con Ufficio tecnico e Ufficio rapporti con l'utente) e) Gestione fatturazione clienti diversi dagli utenti sportivi (in collaborazione con una dipendente Ufficio contabilità) f) Gestione procedura recupero crediti stragiudiziale (in collaborazione con una dipendente Ufficio contabilità) g) Gestione procedura recupero crediti giudiziale (supporto a legale incaricato) h) Formazione e Gestione budget di servizi e attività di riferimento <p>Gestione procedure ad evidenza pubblica</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gestione procedure aperte e ristrette per l'acquisizione di beni e servizi (sopra e sotto soglia comunitaria) – RUP b) Redazione contratti d'appalto in forma di scrittura privata c) Collaborazione con studi notarili per stesura atti in forma pubblica d) Gestione procedura di informazione e coordinamento e Duvri ex art. 26 DLgs. 81/2008 con appaltatori di servizi (in collaborazione con Ufficio tecnico) e) Rapporti con Osservatorio contratti pubblici e ANAC per le procedure in cui l'area è RUP f) Verifica regolarità assicurativa, previdenziale e assicurativa per tutti i contratti d'appalto di servizi aziendali g) Gestione convenzione con Agenzia per i servizi provinciale
-------------------------------------	---

	<p>Attività di gestione di servizi.</p> <p>Progetti e verifiche della qualità dei servizi appaltati</p> <p>a) Progettazione servizi in appalto</p> <p>b) Direttore del servizio e RUP per gestione di contratti d'appalto di servizi</p> <p>c) Gestione rapporti con istituti scolastici per i servizi di custodia e di pulizia</p> <p>d) Audit dei servizi per gli appalti in cui l'area è Direttore servizio/RUP (ad esclusione di alcuni edifici con piscine, PalaTrento e PalaGhiaccio e di alcuni campi calcio)</p> <p>e) Report trimestrali a Comune di Trento su audit svolti da tutti gli auditor aziendali</p> <p>f) Ricezione e smistamento delle segnalazioni dei custodi lotto I e lotto II; gestione delle segnalazioni di propria competenza;</p> <p>g) Gestione non conformità a carico degli Appaltatori per gli appalti in cui l'area è Direttore del servizio/RUP</p> <p>h) Gestione reclami sui servizi per gli appalti in cui l'area è Direttore del servizio/RUP</p> <p>Predisposizione atti e provvedimenti amministrativi</p> <p>a) Stesura determine Direttore</p> <p>b) Gestione atti e documenti per esecuzione obblighi di coordinamento, informazione verso Comune di Trento su contratto di servizio</p> <p>c) Gestione procedura trasferimento in gestione impianti sportivi da Comune di Trento ad A.S.I.S. (in collaborazione con Ufficio tecnico e Ufficio rapporti utenti)</p> <p>Affari generali</p> <p>a) Cura corrispondenza in arrivo; redazione corrispondenza in partenza</p> <p>b) Collaborazione con la Direzione e il Comune di Trento per la definizione e l'applicazione del contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.</p> <p>c) Collaborazione con gli studi legali incaricati della gestione del contenzioso</p> <p>d) Posizione CCIAA – Denuncia attività a fini Iva – Tari - SIAE</p> <p>e) Gestione e rinnovo autorizzazioni varie</p> <p>f) Gestione uscite promozionali su quotidiano l'Adige</p> <p>g) Collaborazione a stesura criteri struttura tariffaria</p> <p>h) Redazione e aggiornamento DPS</p> <p>i) Redazione e aggiornamento Manuale protocollo e Manuale conservazione</p> <p>j) Responsabile del protocollo e dei repertori (Software Civilia e PiTre)</p> <p>k) Tenuta registri e report aziendali (infortuni utenti, reclami, elenco contratti ad esecuzione continuativa...)</p> <p>l) Attività certificazione QIS (per quanto di competenza dell'area)</p> <p>m) Ufficio di supporto all'Organismo di Vigilanza e del Direttore nei ruoli di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza</p> <p>n) Responsabile della progettazione e dell'esecuzione del servizio “numero unico di reperibilità” di A.S.I.S.</p> <p>o) Capo cantiere di progetti Intervento 19 – P.A:T. (lavori socialmente utili)</p> <p>p) Coordinatore didattico di corsi di formazione aziendale</p>
--	--

Stesura e aggiornamento Regolamenti aziendali e atti ad indirizzo generale

- a) Stesura e aggiornamento Regolamenti aziendali
- b) Statuto e Contratto di servizio (a supporto della Direzione e in collaborazione con il Comune di Trento)
- c) Carta dei servizi (a supporto della Direzione, in collaborazione con CdA e Ufficio rapporti utenti)

REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 318, 319, 319-bis., 321, 322 c.p.: <li style="padding-left: 20px;">Corruzione per un atto d’ufficio; - Art. 317 c.p.: Concussione.
-------------------------	---

FIGURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> - Direttore
----------------------------	---

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE	<p>Per la descrizione dettagliata dell’attività dell’Area vedasi il documento 23.11.2009 consegnato a CdA, Direttore, Assessore (nel novembre 2009) e OdV (in data 10.5.2010) relativamente ai seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attività contrattuale (codice civile; D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010; D.Lgs. 50/2016; LP 23/1990, LP 2/2016 e DPGP reg. d’attuazione; DLgs 209/2005); 2. attività di gestione del patrimonio, recupero crediti e budgeting (contratto di servizio ASIS-Comune di Trento; codice civile); 3. gestione procedure ad evidenza pubblica (D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010; D.Lgs. 50/2016; LP 23/1990, LP 2/2016 e DPGP reg. d’attuazione; determinazioni e comunicati ANAC; direttive Comune di Trento e PAT); 4. attività di gestione di servizi. Progetti e verifiche della qualità dei servizi appaltati (singoli contratti d’appalto; D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010; D.Lgs. 81/2008; contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.; normativa QIS HEPA 10001-10002);
	<ol style="list-style-type: none"> 5. predisposizione atti e provvedimenti amministrativi (statuto; regolamenti interni aziendali; L 142/1990 e LP 23/1992); 6. affari generali (codice civile, leggi di settore, DPRReg. 1.2.2005, n. 3/L.; Statuto A.S.I.S.; DPR 902/1986; D.Lgs. 81/2008; D.Lgs. 196/2003; DPP 8.6.2009, n. 9-11/Leg.) 7. stesura e aggiornamento Regolamenti aziendali e atti ad indirizzo generale (DPRReg. 1.2.2005, n. 3/L.; Statuto A.S.I.S.; DPR 902/1986, norme tecniche delle federazioni dell’ordinamento sportivo; DPP 8.6.2009, n. 9-11/Leg.; D.M. 18.3.1996; delibera Coni 1379/2008; LP 7/1987) 8. ufficio di supporto a OdV e a RPC-RT (L. 190/2012 e decreti attuativi tra i quali in particolare D.Lgs. 33/2013 e norme regionali di recepimento)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Nell'attività giuridico amministrativa dell'azienda speciale di un ente locale con sede nella provincia di Trento sono considerate le seguenti fonti, ove applicabili, ed in aggiunta a quanto specificato al par. "Documentazione di riferimento per la descrizione delle attività svolte":</p> <ul style="list-style-type: none">• ogni fonte normativa, di qualsiasi rango, applicabile all'attività di diritto privato e all'attività di diritto pubblico;• regolamenti, da qualsiasi fonte emanati;• atti amministrativi generali di amministrazioni statali, di enti locali e di amministrazioni indipendenti• normativa e regolamenti dell'ordinamento sportivo.
---------------------------------	---

**UFFICIO CONTABILITA', FISCALE, APPROVVIGGIONAMENTI,
CONTROLLO GESTIONE E AUDIT**

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p>Gestione e tenuta della contabilità aziendale e nello specifico:</p> <p>GESTIONE FORNITORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattativa e negoziazione offerte pervenute dai Fornitori prima dell'emissione del contratto/ordine; - Verifica della corrispondenza dei costi fatturati con i relativi contratti/ordini di acquisto; - Analisi con il responsabile del contratto/acquisto di eventuali anomalie riscontrate nelle fatture pervenute (contratto/ordine mancante o incompleto, scostamento dell'importo fatturato dall'importo di contratto/ordine, ...); - Registrazione contabile delle fatture d'acquisto per generico di costo e centro di costo; - Pagamento mensile dei fornitori previo nulla osta da parte dei responsabili di area e/o del contratto/ordine; - Assolvimento delle operazioni di controllo che precedono i pagamenti: <ul style="list-style-type: none"> o Verifica della presenza di DURC regolare per la ditta esecutrice, dei certificati di regolare esecuzione per stati avanzamento lavori, collaudi... o Verifica Equitalia per operazioni di pagamento superiori ai 10.000,00 euro - Registrazione giornaliera dei pagamenti fornitori; - Compensazioni legali clienti/fornitori; - Risposta ai solleciti di pagamento. <p>GESTIONE CLIENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fatturazione attiva trimestrale per gli utilizzi degli impianti da parte delle società sportive; - Fatturazione attiva mensile per comodato locali, contratti sponsorizzazione... - Fatturazione attiva quotidiana per vendita di abbonamenti ad associazioni sportive/utenti; - Emissione delle ricevute bancarie e dei r.i.d. ove previsto; - Registrazione giornaliera degli incassi avvenuti su conto corrente bancario; - Monitoraggio del pagamento rateale degli utenti con abbonamento "Tesserato Sportivo" ed eventuale sospensione del servizio in caso di mancato pagamento; - Recupero crediti, in base a quanto stabilito dall'art.28 del Regolamento aziendale di contabilità, finanza e patrimonio. <p>GESTIONE CORRISPETTIVI E CASSE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrazione giornaliera dei corrispettivi generati dalle casse degli impianti natatori e contestuale registrazione dell'incasso su conto corrente; - Controllo e collaborazione nella risoluzione di eventuali problematiche contabili e fiscali riguardanti l'operato degli addetti alla cassa;
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica mensile della chiusura di cassa. <p>PIANO INVESTIMENTI E CESPITI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio e gestione del piano degli investimenti con imputazione dei costi fatturati; - Fatturazione al Comune di Trento a completamento di ogni singolo intervento del piano investimenti per la liquidazione del relativo contributo come da piano degli investimenti annuale; - Imputazione e gestione dei relativi cespiti. <p>GESTIONE BANCHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrazione giornaliera delle operazioni sui conti correnti aziendali; - Attenta ed oculata gestione della liquidità aziendale. <p>GESTIONE DEI CENTRI DI COSTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo contabile dei centri di costo esistenti ed individuazione e creazione di centri di costo per nuovi impianti/attività affidati ad A.S.I.S.; - Attribuzione ed imputazione analitica per centri di costo dei singoli movimenti contabili; - Controllo periodico dei prospetti economici per centri di costo; - Gestione ed analisi economica dei centri di costo. <p>ALTRI ADEMPIMENTI DI CONTABILITA' GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidazioni mensili Iva; - Stampe libro giornale e registri Iva; - Gestione e controllo dei crediti Iva e Ires; - Collaborazione con lo studio paghe al fine della registrazione del costo del personale e per il puntuale svolgimento dei relativi adempimenti; - Pagamento mensile dei contributi dei dipendenti, di ritenute d'acconto e di imposte tramite F24. <p>MANSIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI D'ESERCIZIO, PREVENTIVI E CONSUNTIVI MENSILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisi economica delle attività aziendali al fine della valorizzazione, stima e controllo di costi e di ricavi di competenza sia per la redazione del bilancio d'esercizio che del bilancio preventivo; - Preparazione e svolgimento delle operazioni di chiusura del bilancio d'esercizio; - Imputazione di scritture di rettifica e di integrazione (ammortamenti, ratei e risconti, fatture da ricevere); - Elaborazione dati per la formazione del bilancio completo degli allegati previsti da Statuto; - Analisi storica della contabilità, previsioni e stime dell'impatto economico generato dalla futura gestione, al fine della redazione del bilancio preventivo entro i termini statutari. - Periodica consuntivazione contabile ed economica e formazioni dei report mensili richiesti.

REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 318, 319, 319-bis., 321, 322 c.p.: Corruzione per un atto d'ufficio; - Art. 317 c.p.: Concussione; - Art. 2621 c.p. False comunicazioni sociali; - Art. 2625, comma 2, c.c.: Impedito controllo; - Art. 2629-bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto d'interessi; - Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
-------------------------	---

FIGURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> - Direttore
----------------------------	---

DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Codice civile; - Normativa fiscale, in particolare Dpr 633/72, T.U.I.R., Dpr 917/86; - Regolamento aziendale recante disposizioni in materia di contabilità, cassa, finanza e patrimonio (delibera C.d.A. di A.S.I.S. n.4/2003 dd. 14 aprile 2003); - Regolamento aziendale recante disposizioni in materia di contratti e di procedure ad evidenza pubblica; - Statuto di A.S.I.S.; - Contratto di servizio A.S.I.S.; - Delibere di indirizzo specifiche del Comune di Trento, come previsto dal Contratto di servizio.
--	--

INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	<ul style="list-style-type: none"> - Maggior controllo e coinvolgimento per l'assolvimento degli obblighi relativi alla gestione amministrativa dei contratti sottoscritti con i fornitori di A.S.I.S. Tale collaborazione deve mantenersi anche nelle fasi successive per consentire i controlli nella fatturazione e nell'emissione dei documenti richiesti dal contratto di appalto. - Maggior controllo delle pratiche di finanziamento istruite presso la Provincia Autonoma o Enti competenti, in modo da poter gestire in maniera ordinata ed efficace la fase di liquidazione del contributo. Attualmente si rileva uno 'scollamento' tra la fase di presentazione e completamento dell'istruttoria (a volte seguita da consulenti esterni) e la successiva rendicontazione e comunicazione fine lavori ai competenti uffici pubblici.
--	--

UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E SEGRETERIA

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p>Amministrazione del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pianificazione orari stagionali addetti al servizio cassa e con cadenza mensile; - pianificazione assunzioni stagionali addetti al servizio cassa; - pianificazione piano ferie dipendenti; - attivazione ricerca personale; colloqui. - Predisposizione atti per assunzione personale; - Collaborazione con studio paghe per: invio documentazione per assunzioni, variazione orari, licenziamenti; documentazione infortuni. Con cadenza mensile invio cedolini presenze dipendenti. - controllo presenze giornaliera e sostituzioni per eventuali malattie. - Feedback domande/richieste dipendenti. - Raccolta dati ed elaborazione statistiche riguardo il lavoro per diversi enti. - Tenuta archivio dipendenti. - Tenuta archivio enti. <p>Segreteria Generale e Ufficio Tecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicura il servizio segreteria generale in caso di assenza delle addette alla stessa segreteria; - collaborazione con responsabili “tecnici” riguardo stesura conferme d’ordine per forniture e lavori; - invio schede per riscaldamenti impianti sportivi week-end; collaborazione inviti gare d’appalto e successiva raccolta documentazione, redazione verbali, invio richieste enti. - Archiviazione documentazione.
-------------------------------------	---

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 491-bis c.p.: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria; - Art. 615-ter c.p.: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
--------------------------------	--

ORGANI DI CONTROLLO	- Direttore
----------------------------	-------------

DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none">• C.C.N.L. Federculture• Statuto e Regolamento Asis• Legge sul trattamento dei dati• Codice di Comportamento
--	---

UFFICIO RAPPORTI UTENZA

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p>Rapporti con il pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti in genere con l'utenza, privata e associativa - Informazioni generiche all'utenza (attività svolte sugli impianti, contatti con società, informazioni sui nostri corsi, modalità di prenotazione e di accesso agli impianti, tipologia di impianti,....) - Assegnazione di spazi sportivi per lo svolgimento delle attività delle associazioni/società sportive, sia periodiche (stagionali) che occasionali - Gestione prenotazioni associative: nuovi inserimenti, modifiche, cancellazioni - Rapporti con società di custodia e pulizia degli impianti sportivi per comunicazione degli utilizzi autorizzati - Trasmissione dei dati di utilizzo all'ufficio contabilità per l'emissione delle fatture - Utilizzo del programma di protocollo (Civilia e PiTre) per numeri di protocollo in uscita e consultazione in genere - Emissione di titoli di accesso alle piscine con modalità di acquisto particolari non previste presso il servizio cassa - Gestione abbonamenti di accesso alle piscine in casi particolari (proroghe validità, sostituzione o modifica dell'abbonamento,...) - Prenotazioni individuali per partecipazione ai corsi di hidrobike e circuit training svolti da nostri istruttori - Back office del programma di gestione accessi (Campus): inserimento attività (corsi), tariffe, tipologie di abbonamenti e biglietti, prodotti in vendita alle casse,.... - Statistiche di utilizzo impianti sportivi e di accesso agli impianti ad utenza individuale - Area gestionale del sito web aziendale - Comunicazioni all'utenza di variazioni orari o chiusura per diversi motivi degli impianti ad utenza individuale tramite avviso: sul sito web, pubblicazione sui quotidiani locali, affissione avviso presso gli impianti - Predisposizione modulistica in genere (moduli per richiesta spazi sportivi, moduli raccolta dati anagrafici, moduli per accesso a particolari agevolazioni di acquisto abbonamenti, moduli per richiesta proroga abbonamenti, moduli per richiesta deroga per l'utilizzo di attrezzi per il nuoto,) - Accettazione richieste ed emissione preventivo per noleggio attrezzature sportive
-------------------------------------	--

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 491-bis c.p.: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria; - Art. 615-ter c.p.: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; - Art. 615-quater c.p.: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
<p>FIGURE DI CONTROLLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Direttore
<p>DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive in gestione ad A.S.I.S. - Contratto di utenza per l'uso di impianti sportivi in gestione A.S.I.S. - Condizioni generali di contratto - Criteri logico sistematici per l'assegnazione stagionale degli impianti sportivi - Carta della qualità dei servizi - D.Lgs. 196/2003 trattamento dei dati personali - Regolamento di gestione del protocollo informatico con PiTre

UFFICIO TECNICO

(manutenzione edile degli immobili e attrezzatura sportiva)

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinatore generale della manutenzione (edile, impiantistica, ecc) - Responsabile della manutenzione edile degli impianti sportivi in gestione totale ad ASIS (grandi impianti, campi calcio, Centro del fondo) mediante operai interni all'azienda o ditte esterne. - Responsabile della manutenzione sportiva degli impianti sportivi in gestione parziale ad ASIS (palestre scolastiche – solo materiale sportivo) - Responsabile della manutenzione del verde tecnico ed ornamentale (coadiuvato da p.i. Gianni Benedetti) - coordinatore operativo di tutte le manifestazioni sportive e non all'interno degli impianti ASIS (Palatrento, Palaghiaccio, stadio Briamasco, Trento nord ecc.) - Responsabile della sicurezza aziendale ai fini della L 626/94 e 81/2008 negli impianti ASIS e impianti sportivi annessi ai plessi scolastici e D.M. 18/03/1996 - Redattore assieme al Direttore del piano investimenti annuale +schede investimento - Coordinatore di n° 4 operai (assieme al p.i. Gianni Benedetti) - Gestione di piccoli/medi appalti per lavori di ristrutturazione/manutenzione. - Gestione di un budget aziendale - Collegamento orizzontale verso tutti i colleghi - Ordini di forniture + lavori + consulenze - Rapporti di servizio con VVF, CPV (PAT), UFFICI COMUNALI per pareri, autorizzazioni, licenze, ecc. - utilizzo del timbro professionale (geometra) per pratiche interne all'Azienda.
-------------------------------------	--

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 318, 319, 319-bis., 321, 322 c.p.: Corruzione per un atto d'ufficio; - Art. 317 c.p.: Concussione; - Art. 589 c.p.: Omicidio colposo; - Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose; - Art. 137, c. 1 e 2, D. Lgs. n. 152: Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale"), senza autorizzazione od anche continuazione dell'effettuazione di tali scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa, revocata. - Art. 137, c. 3, D. Lgs. 152: Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale"), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente. - Art. 137, c. 5, D. Lgs. 152: Effettuazione di scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152 ("Norme in materia ambientale") con superamento dei valori limiti fissati nella Tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo, nella Tab. 4 di detto Allegato 5, oppure i limiti più ristrettivi fissati dalle regioni o Province autonome o dall'autorità competente ai sensi dell'art. 107, c. 1, D. Lgs. 152. - Art. 137, c. 11, D. Lgs. 152: Mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 D. Lgs. 152. - Art. 192, c.1 e c.2, D. Lgs. 152, "Divieto di abbandono": Violazione del divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Art. 256, c. 1, D. Lgs. 152, "Attività di gestione rifiuti non autorizzata": Effettuazione di un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. - Art. 256, c. 3, D. Lgs. 152, "Attività di gestione rifiuti non autorizzata": Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. - Art. 256, c. 5, D. Lgs. 152, "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata": Attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione dell'art. 187 del D. Lgs. 152. - Art. 257, c. 1 e 2, D. Lgs. 152, "Bonifica dei siti": Mancata effettuazione della bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, dopo averne cagionato l'inquinamento, con superamento delle c. "concentrazioni soglia di rischio". - Art. 258, c. 4, D. Lgs. 152, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari": Fornitura, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti od anche uso di un certificato falso durante il trasporto.
------------------------------------	---

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Art. 260 bis, c. 7, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”: Omissione nell’accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi della copia cartacea della Scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. – Art. 260 bis, c. 7, ultimo capoverso, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”: Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, durante il trasporto. – Art. 260 bis, c. 8, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”: Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI – Area Movimentazione. – Art. 279, c. 2 e c.5, D. Lgs.152: Violazione per superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione in atmosfera o delle prescrizioni stabilite dall’obbligatoria autorizzazione, dagli Allegati I, II, III, o V alla Parte V del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), dai piani e dai programmi di cui all’art. 271 stesso D. Lgs. 152 o delle prescrizioni altrimenti imposte dalle competenti autorità, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa.
<p>FIGURE DI CONTROLLO</p>	<p>- Direttore</p>
<p>DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs. 81/2008 • DVR – D.Lgs. 81/08 art.28 • Formazione addetti emergenze - D.Lgs. 81/08 art.37 • Verifiche periodiche attrezzature D.Lgs.81/08 art.70 • Presidi di Pronto Soccorso - D.M. 388/03 • Segnaletica di sicurezza – D.Lgs.81/08 art.163 • D.P.I - D.Lgs.81/08 art.77 • Documento Valutazione rischio chimico - D.Lgs. 81/08 art.223 • Documento Valutazione rischio Rumore - D.Lgs. 81/08 art.190 • Documento Valutazione rischio Vibrazioni - D.Lgs. 81/08 art.202 • Organigramma sicurezza ed elenco dipendenti - D.Lgs. 81/08 art.28 • Visita luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/08 art.25 • Riunione annuale di prevenzione rischi - D.Lgs. 81/08 art.35 Appalti
<p>INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA</p>	<p>Affiancamento agli operai (tutti) di un caposquadra che controlli i lavori che fanno i nostri operai e che gira sugli impianti sportivi a rilevare i problemi da sottoporre ai tecnici</p>

UFFICIO TECNICO

(verifica tecnica appalto verde e sicurezza)

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiche tecniche sull' appalto verde sportivo campi calcio: <ul style="list-style-type: none"> - controllo esecuzione lavori - contabilità Lavori - sopralluoghi con D.L. 2. Gestione e inventario magazzino 3. Moduli controlli pulizie campi calcio 4. Ordini forniture materiale sportivo 5. Coordinamento operai Polivalenti (in supporto al Resp. Ufficio Tecnico) 6. Aggiornamento documenti su segnalazione RSPP: <ul style="list-style-type: none"> -Documento Valutazione Rischi -Documento Priorita' interventi -Documento Valutazione rischio chimico -Documento Valutazione rischio Rumore -Documento di valutazione rischio incendio e piani di emergenza (in supporto al Resp. Ufficio Tecnico) -Visite luoghi di lavoro con Progetto salute -Corsi primo soccorso -Corsi antincendio -Corsi formazione rischi specifici attività -Attestati di frequenza corsi obbligatori -Registro controlli D.P.I Operai -Registro controlli D.P.I. addetti Piscine -Registro controlli D.P.I. Piscine -Registro controlli cassette P.S. Impianti -Registro controlli cassette P.S. automezzi -Registro controlli cassette P.S. campi calcio -Registro controlli manutenzioni palestre, (solo materiale sportivo) -Controlli semestrali estintori/manichette (ditta esterna) 7. Verifiche periodiche attrezzature: <ul style="list-style-type: none"> -Registro controlli ponte mobile -Registro controlli Gru autocarro -Registro controlli Linea vita -Addetto Servizio di sicurezza stadio Briamasco
----------------------------------	--

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 318, 319, 319-bis., 321, 322 c.p.: Corruzione per un atto d’ufficio; - Art. 317 c.p.: Concussione; - Art. 589 c.p.: Omicidio colposo; - Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose; - Art. 137, c. 1 e 2, D. Lgs. n. 152: Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”), senza autorizzazione od anche continuazione dell’effettuazione di tali scarichi dopo che l’autorizzazione è stata sospesa, revocata. - Art. 137, c. 3, D. Lgs. 152: Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale”), senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o le altre prescrizioni dell’autorità competente. - Art. 137, c. 5, D. Lgs. 152: Effettuazione di scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152 (“Norme in materia ambientale”) con superamento dei valori limiti fissati nella Tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo, nella Tab. 4 di detto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o Province autonome o dall’autorità competente ai sensi dell’art. 107, c. 1, D. Lgs. 152. - Art. 137, c. 11, D. Lgs. 152: Mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 D. Lgs. 152. - Art. 192, c.1 e c.2, D. Lgs. 152, “Divieto di abbandono”: Violazione del divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Art. 256, c. 1, D. Lgs. 152, “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”: Effettuazione di un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. - Art. 256, c. 3, D. Lgs. 152, “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”: Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. - Art. 256, c. 5, D. Lgs. 152, “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”: Attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione dell’art. 187 del D. Lgs. 152.
<p>FIGURE DI CONTROLLO</p>	<p>- Direttore</p>

<p>DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DVR – D.Lgs 81/08 art.28 • Formazione addetti emergenze - D.Lgs 81/08 art.37 • Verifiche periodiche attrezzature DLgs.81/08 art.70 • Presidi di Pronto Soccorso - D.M 388/03 • Segnaletica di sicurezza - DLgs.81/08 art.163 • D.P.I - DLgs.81/08 art.77 • Documento Valutazione rischio chimico - D.Lgs 81/08 art.223 • Documento Valutazione rischio Rumore - D.Lgs 81/08 art.190 • Documento Valutazione rischio Vibrazioni - D.Lgs 81/08 art.202 • Organigramma sicurezza ed elenco dipendenti - D.Lgs 81/08 art.28 • Visita luoghi di lavoro - D.Lgs 81/08 art.25 • Riunione annuale di prevenzione rischi - D.Lgs 81/08 art.35
<p>INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione ed integrazione del rapporto di collaborazione con RSPP esterno per migliorare la gestione delle procedure e supportando il referente interno di asis per la compilazione e la gestione della documentazione obbligatoria (aspetti normativi, aggiornamenti, ecc). • Vista la realtà aziendale di ASIS serve definire in modo chiaro le deleghe specifiche in materia di sicurezza (dirigenti e preposti) con le attività di competenza in carico a ciascuno. • Individuare e distribuire ruoli e ambiti di intervento chiari. • Serve una figura che ricopra il ruolo di caposquadra per la gestione degli operai durante il normale orario di lavoro. Sovrintendere e coordinare le varie operazioni sul lavoro per migliorare la qualità del lavoro e permettere di individuare e gestire le possibili criticità fra gli operai. • Formazione adeguata ai ruoli e alle competenze.

UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p><i>- Impianti e strutture</i> L'attività consiste nella gestione delle operazioni di manutenzione degli impianti tecnologici (tutti) all'interno delle strutture gestite totalmente da A.S.I.S.. Per le palestre e le piscine annesse alle strutture scolastiche non direttamente gestite, A.S.I.S. manutenta solo le attrezzature sportive, i tabelloni elettronici e l'impianto di trattamento dell'acqua della vasca.</p> <p><i>- Personale addetto alla manutenzione</i> L'attività di manutenzione è gestita e controllata dal Responsabile della Manutenzione Impianti e viene compiuta per la grande maggioranza da personale interno e in minor misura da ditte esterne. La manutenzione interna avviene tramite personale tecnico specializzato idraulico, elettricista, trattamento acqua e meccanico. La specializzazione delle ditte esterne viene scelta in base alle necessità e al tipo d'impianto da manutentare.</p> <p><i>- Tipologia della manutenzione</i> La manutenzione si suddivide in ordinaria, straordinaria e programmata. La manutenzione ordinaria interna avviene tramite un programma mensile di controlli su tutte le apparecchiature degli impianti tecnologici presenti nelle varie strutture. Per la straordinaria o guasto si procede alla riparazione/sostituzione della rottura per dare la continuità del servizio. I lavori di una certa consistenza atti a ristabilire, migliorare o mettere a norma un'apparecchiatura o parte d'impianto, diventano manutenzione programma e vengono solitamente inseriti negli investimenti. Nella manutenzione ordinaria le ditte esterne vengono utilizzate su apparecchiature complesse dove servono requisiti particolari (stipula contratto annuale o triennale). Per la straordinaria o a guasto, le ditte esterne vengono chiamate quando la complessità della riparazione esula dalle capacità aziendali. Per la manutenzione programmata le ditte esterne vengono interpellate tramite offerte a trattativa privata o l'espletamento di una gara.</p>
-------------------------------------	--

	<p><i>- Fornitori</i></p> <p>L'acquisto delle apparecchiature e dei pezzi di ricambio avviene per la maggior parte a banco o a mezzo ordine scritto presso diversi fornitori dove è concordato uno sconto sul listino in vigore. La fornitura viene controllata dalla persona che l'acquista o che la riceve.</p> <p>Gli ordini/buoni, le bolle e le fatture vengono controllate prima dell'effettuazione del pagamento dal Responsabile della Manutenzione. Lo stesso controlla anche le fatture dei servizi di manutenzione.</p> <p>L'unica fornitura di materiale che avviene tramite un contratto stipulato a seguito dell'espletamento di una gara e quella dei prodotti chimici del trattamento acqua piscina. Le forniture di servizi di manutenzione sono per i gruppi di continuità, per i cogeneratori, per il Palasport/Palaghiaccio (Global Service), per gli ascensori e per i mezzi antincendio (estintori, manichette ecc).</p> <p><i>- Consumi</i></p> <p>Vengono mensilmente raccolti dati sui consumi energetici (gas, luce e acqua) degli impianti per cercare di ridurre gli sprechi e controllarne l'andamento nell'arco dell'anno. Passa tali informazioni alla contabilità per la stima/previsione dei costi annuali.</p> <p><i>- Investimenti e lavori</i></p> <p>Assieme agli altri Responsabili e al Direttore compila il quadro tecnico economico degli investimenti proposti, segue le progettazioni, le gare e i lavori di manutenzione straordinaria, di miglioria e di messa a norma</p> <p><i>- Budget spese ordinarie</i></p> <p>Il Responsabile della Manutenzione Impianti ha il controllo di una parte del budget ordinario il cui ammontare viene definito ad inizio anno. In tale budget sono inserite le spese per la fornitura dei ricambi, dei servizi e dei prodotti chimici</p> <p><i>- Gestione corrispondenza organi di controllo esterni</i></p> <p>Il Responsabile della Manutenzione Impianti gestisce la corrispondenza con organi di controllo esterni quali l'Ufficio Tecnico di Finanza per la produzione dell'energia elettrica (cogeneratori), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la produzione dell'energia elettrica, il SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti, l'ISPESL per gli ascensori e le apparecchiature a pressione, Vigili del Fuoco e Commissione di Vigilanza in supporto all'Ufficio Tecnico per le agibilità degli edifici.</p> <p><i>- Qualità - Sicurezza</i></p> <p>Il Responsabile della Manutenzione gestisce e controlla i requisiti e le procedure richieste dalla qualità e dal settore sicurezza prevenzione e protezione interno all'azienda</p>
--	--

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 318, 319, 319-bis., 321, 322 c.p.: Corruzione per un atto d'ufficio; - Art. 317 c.p.: Concussione; - Art. 589 c.p.: Omicidio colposo; - Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose; - Art. 137, c. 1 e 2, D. Lgs. n. 152: Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale"), senza autorizzazione od anche continuazione dell'effettuazione di tali scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa, revocata. - Art. 137, c. 3, D. Lgs. 152: Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente. - Art. 137, c. 5, D. Lgs. 152: Effettuazione di scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152 ("Norme in materia ambientale") con superamento dei valori limiti fissati nella Tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo, nella Tab. 4 di detto Allegato 5, oppure i limiti più ristrettivi fissati dalle regioni o Province autonome o dall'autorità competente ai sensi dell'art. 107, c. 1, D. Lgs. 152. - Art. 137, c. 11, D. Lgs. 152: Mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 D. Lgs. 152. - Art. 192, c.1 e c.2, D. Lgs. 152, "Divieto di abbandono": Violazione del divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Art. 256, c. 1, D. Lgs. 152, "Attività di gestione rifiuti non autorizzata": Effettuazione di un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. - Art. 256, c. 3, D. Lgs. 152, "Attività di gestione rifiuti non autorizzata": Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. - Art. 256, c. 5, D. Lgs. 152, "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata": Attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione dell'art. 187 del D. Lgs. 152. - Art. 257, c. 1 e 2, D. Lgs. 152, "Bonifica dei siti": Mancata effettuazione della bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, dopo averne cagionato l'inquinamento, con superamento delle c. "concentrazioni soglia di rischio". - Art. 258, c. 4, D. Lgs. 152, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari": Fornitura, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti od anche uso di un certificato falso durante il trasporto.
------------------------------------	--

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 260 bis, c. 7, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”: Omissione nell’accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi della copia cartacea della Scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. - Art. 260 bis, c. 7, ultimo capoverso, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”: Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, durante il trasporto. - Art. 260 bis, c. 8, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”: Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI – Area Movimentazione. - Art. 279, c. 2 e c.5, D. Lgs.152: Violazione per superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione in atmosfera o delle prescrizioni stabilite dall’obbligatoria autorizzazione, dagli Allegati I, II, III, o V alla Parte V del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), dai piani e dai programmi di cui all’art. 271 stesso D. Lgs. 152 o delle prescrizioni altrimenti imposte dalle competenti autorità, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa.
<p>FATTORI DI CONTROLLO</p>	<p>- Direttore</p>
<p>DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Legge 615 del 13/07/1966 - D.P.R. 1391 22/12/1970 - D.M. 1/12/1975 raccolta R - D.L. 46/90 - Legge 10/91 - D.P.R. 447/91 - D.M. 12/04/96 - D.P.R. 412/93 - D.P.R. 551/99 I e II - D.M. 37/08 - Norme UNI CEI EN ISO CIG DK (tutte riguardanti l’impiantistica) - Norme e leggi antincendio e sicurezza (D.L.G.S. 81/08, DM 10/03/98, D.M. 18/03/96 modificato dal D.M. 026/06/05, D.P.R. 37 12/01/07) - Norme e leggi antinquinamento - D.P.R. 462/01 - Norme Coni - Atto d’intesa stato regioni - Norme sul risparmio energetico

UFFICIO IMPIANTI NATATORI

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p>1) GESTIONALE: Il Responsabile Impianti Natatori recepisce le segnalazioni di problematiche (tecniche, gestionali) inerenti gli Impianti Natatori provenienti da: cassiere, dipendenti ASIS, dipendenti di aziende partners di ASIS, utenti ecc.. che le sollevano, ed individua la risorsa aziendale specializzata per la soluzione del problema stesso acquisendo, ove possibile, modalità e tempistiche. Il Responsabile Impianti Natatori verifica gli aspetti normativi dell'accordo stato regioni quale aspetto normativo degli impianti natatori, verifica le possibili indicazioni delle norme UNI in merito alle piscine ed alle loro attrezzature attivando l'ufficio Tecnico o Manutenzione per il loro rispetto. Si occupa dell'aggiornamento del Piano di Autocontrollo per le piscine previsto dalla normativa. Segue gli interventi di sanificazione per il problema Legionella anche in impianti che non sono quelli natatori dando seguito al programma di gestione e controllo definito dal piano di autocontrollo. Collabora con la Direzione alla definizione e messa a punto delle politiche gestionali nonché dei nuovi progetti. Tiene i rapporti tecnici con gli organi di controllo (APSS) e, ove necessario, con gli uffici tecnici comunali (Trento e Levico), con il responsabile fiscale collabora per la stesura delle voci dei bilanci relativi agli impianti natatori ed influenzati da fatti gestionali. Collabora con l'ufficio utenza e la Direzione per la gestione degli spazi acqua e delle pertinenze sugli impianti natatori, della comunicazione sugli impianti, per le risposte in merito alle esigenze tecniche (o lamentate) degli utenti e delle società, collabora con l'ufficio tecnico per la valutazione delle esigenze degli impianti natatori analizzando assieme ai colleghi la fattibilità delle opere sugli impianti di riferimento, sempre in collaborazione con l'ufficio tecnico e manutenzione valuta i cronoprogrammi organizzativi di chiusura e riapertura degli impianti assieme alle attività necessarie per effettuare tali operazioni. Valuta le possibilità di innovazioni tecnico gestionali.</p>
-------------------------------------	--

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p>2) SERVIZI: Il Responsabile Impianti Natatori è responsabile del controllo e valutazione <u>tecnica</u> del rispetto dei contratti di servizio sugli impianti natatori (Assistenza ai bagnanti, Controllo delle acque di vasca affidato a privati, controllo del problema legionella, tamponi sulle superfici, pulizie, disinfestazione, deodorizzazione e sanificazione, security, videosorveglianza ed altri servizi attivabili mediante budget aziendale. Recepisce dall'ufficio utenza l'attivazione/disattivazione dei servizi in funzione delle assegnazioni degli spazi e delle attività programmate. Collabora con il responsabile giuridico amministrativo per l'aspetto economico/contrattuale (penali, contabilità, problemi di carattere giuridico ecc..). Il controllo tecnico dei servizi verrà effettuato mediante la compilazione periodica di checklist approntate all'uopo. Si avvale del budget aziendale per attivare ulteriori servizi necessari agli impianti natatori (P4) anche in collaborazione con l'ufficio Tecnico ove necessario.</p> <p>3) MANUTENZIONE ORDINARIA: Il Responsabile Impianti Natatori ha sotto la sua responsabilità un budget annuale assegnatogli dalla Direzione ed effettua la valutazione e la gestione di acquisti di beni e servizi relativi alle sistemazioni degli impianti natatori (e più in generale ove necessario anche dei centri sportivi che contengono impianti natatori) seguendo in prima persona l'acquisto e la regolare esecuzione delle forniture, dei lavori e dei servizi.</p> <p>4) INVESTIMENTI e MANUTENZIONI STRAORDINARIE: Il Responsabile Impianti Natatori annualmente gestisce in prima persona investimenti assegnatigli dalla Direzione e relativi agli impianti natatori, egli segue la progettazione (solitamente affidata all'esterno) e la realizzazione tecnica degli investimenti in cantiere. Si avvale, ove necessario, della collaborazione del responsabile giuridico amministrativo o di consulenti esterni per le pratiche di competenza giuridico/amministrativa (Gare, richieste di partecipazione a trattative private), dell'Ufficio Tecnico per l'acquisizione di permessi, DIA, e documentazioni normative per l'esecuzione dei lavori e dell'Ufficio Contabilità per l'emissione dei pagamenti relativi e degli aspetti contabili.</p>
-------------------------------------	--

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p>5) CORSI FITNESS: Il Responsabile Impianti Natatori si occupa della gestione organizzativa dei corsi di Fitness sugli impianti natatori, sovraindennando agli istruttori di cui ne cura la formazione fornendo proposte alla Direzione, si avvale della collaborazione della capo istruttori per la realizzazione dell'orario di servizio di questi ultimi, della realizzazione dei registri, delle ricevute fiscali e delle statistiche legate all'attività, dell'acquisto di indumenti di servizio per gli istruttori, dell'acquisto delle attrezzature e degli eventuali pezzi di ricambio e delle ricevute fiscali e della realizzazione della pubblicità/comunicazione in merito (che solitamente contiene anche informazioni più generali relative alle tariffe degli impianti natatori). Collabora con l'ufficio tecnico per lo spostamento dei materiali sui vari impianti a seconda delle esigenze fornendo loro indicazioni precise sulla dislocazione di tali materiali. Fornisce all'ufficio utenza le informazioni relative alle attività, alle tempistiche ed alle tariffe in modo che tale ufficio possa effettuare le prenotazioni/programmazioni degli spazi acqua ed aggiornare i supporti informatici. Collabora con l'ufficio personale e con la Direzione per la gestione dei contratti con il personale e le sostituzioni, collabora con l'ufficio contabilità per la redazione dei bilanci stagionali delle attività di cui al presente punto.</p> <p>6) EVENTI e PROGETTI: Il Responsabile Impianti Natatori cura l'organizzazione di eventi e attività inserite negli impianti natatori, si avvale delle diverse unità organizzative aziendali coordinandole per la buona riuscita di tali manifestazioni. Collabora con la Direzione per la ricerca di eventuali sponsorizzazioni in ambito impianti natatori.</p>
-------------------------------------	---

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 318, 319, 319-bis., 321, 322 c.p.: Corruzione per un atto d'ufficio; - Art. 317 c.p.: Concussione; - Art. 589 c.p.: Omicidio colposo; - Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose; - Art. 137, c. 1 e 2, D. Lgs. n. 152: Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale"), senza autorizzazione od anche continuazione dell'effettuazione di tali scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa, revocata. - Art. 137, c. 3, D. Lgs. 152: Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale"), senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente. - Art. 137, c. 5, D. Lgs. 152: Effettuazione di scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152 ("Norme in materia ambientale") con superamento dei valori limiti fissati nella Tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo, nella Tab. 4 di detto Allegato 5, oppure i limiti più ristrettivi fissati dalle regioni o Province autonome o dall'autorità competente ai sensi dell'art. 107, c. 1, D. Lgs. 152. - Art. 137, c. 11, D. Lgs. 152: Mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 D. Lgs. 152. - Art. 192, c.1 e c.2, D. Lgs. 152, "Divieto di abbandono": Violazione del divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Art. 256, c. 1, D. Lgs. 152, "Attività di gestione rifiuti non autorizzata": Effettuazione di un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. - Art. 256, c. 3, D. Lgs. 152, "Attività di gestione rifiuti non autorizzata": Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. - Art. 256, c. 5, D. Lgs. 152, "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata": Attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione dell'art. 187 del D. Lgs. 152. - Art. 257, c. 1 e 2, D. Lgs. 152, "Bonifica dei siti": Mancata effettuazione della bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, dopo averne cagionato l'inquinamento, con superamento delle c. "concentrazioni soglia di rischio". - Art. 258, c. 4, D. Lgs. 152, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari": Fornitura, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti od anche uso di un certificato falso durante il trasporto.
------------------------------------	---

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 260 bis, c. 7, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”: Omissione nell’accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi della copia cartacea della Scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. - Art. 260 bis, c. 7, ultimo capoverso, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”: Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, durante il trasporto. - Art. 260 bis, c. 8, D. Lgs. 152, “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”: Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI – Area Movimentazione. - Art. 279, c. 2 e c.5, D. Lgs.152: Violazione per superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione in atmosfera o delle prescrizioni stabilite dall’obbligatoria autorizzazione, dagli Allegati I, II, III, o V alla Parte V del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), dai piani e dai programmi di cui all’art. 271 stesso D. Lgs. 152 o delle prescrizioni altrimenti imposte dalle competenti autorità, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa.
--------------------------------	--

<p>FATTORI DI CONTROLLO</p>	<p>- Direttore</p>
------------------------------------	--------------------

<p>DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Norme UNI CEI EN ISO (tutte riguardanti l’impiantistica su impianti natatori) - Norme Coni - Reg.delib.n. 2815 Prevenzione e cura da legionella: Indicazioni tecniche per i gestori di strutture turistico alberghiere e termali della Provincia di Trento del 3 dicembre 2004 e relativi allegati comprensivi del Documento di linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi. - LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2007, n.19 - DECRETO DEL PRESIDENTE N. 9-11/Leg. dell’ 08 Giugno 2009 - DM interno 6.6.2005 Modifiche al DM 18.3.1996 norme di sicurezza per costruzione e esercizio di impianti sportivi. - ACCORDO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULLA “DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE“ IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO STATO – REGIONI E PP.AA. DEL 16 GENNAIO 2003 CONFERENZA DEI PRESIDENTI SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2004 - Delibera GP 480_2007 criteri igienico sanitari piscine
---	---

UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p>Gestione informatica Richiesta preventivi, analisi ed acquisto di componenti hardware e software; Manutenzione/installazione dei componenti hardware e software Manutenzione / ottimizzazione rete aziendale Installazione nuove postazioni (casse, users) Manutenzione /ottimizzazione sistema controllo accessi; Aggiornamento tecnologico</p> <p>Gestione del hardware Il sistema informatico di ASIS è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • server • rete • personal computers, stampanti • controllo accessi <p>Il server, il cuore del sistema, è di ultima generazione (IBM Blade S, installato inizi del 2010) ed è specifico per l’alta affidabilità e la virtualizzazione. Esso, è composto da due lame (ne possono esserne installate fino a sei), una è ridondante ed è “scorta” dell’altra, quindi se una lama si rompe l’altra che ne è la copia esatta si attiva immediatamente ed automaticamente e tutti gli utenti continuano a lavorare come se niente fosse successo (un sistema di monitoraggio avvisa del guasto e si può intervenire senza interrompere l’operatività).</p> <p>Sulla lama possono essere virtualizzati diversi servers (dipende dalle risorse hardware della lama). La nostra nello specifica ha 8 GB di ram ed un hard disk da 1 tera quindi è possibile creare 4 server con 2 giga di ram e 250 GB di hard disk ognuno oppure 8 servers con 1 GB di ram e 125 Gb di hard disk (lo sviluppo è garantito e reso possibile aggiungendo un’altra lama fino a 6).</p> <p>La nostra lama ha quattro server virtualizzati al suo interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Server 2000 il server di gestione del dominio “asis” dove ci sono le policy per uscire sul web per tutti gli utenti appartenenti al dominio, ci sono installate tutte le stampanti di rete ed i servizi e dove sono installate tutte le partizioni di disco dedicate ad ogni ufficio ed, in modo più restrittivo, ad ogni utente. - Server 2007 un server dedicato esclusivamente a “Civilia,” un software per la gestione del protocollo in entrata ed uscita.
-------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Server asis2 il server di gestione dell'altro dominio "asistown" al quale appartengono tutte le postazioni di cassa di tutti gli impianti remoti asis collegati in rete; al suo interno sono configurati i servizi dei tornelli ed è installato "Campus 3" un software per la gestione degli accessi. - Console questo server in pratica è una console di comando dove in ambiente wmware è possibile monitorare e modificare gli altri servers virtualizzati. <p>In previsione, quando sarà possibile, il target aziendale sarà di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. portare la gestione della posta in casa su un server exchange anch'esso virtualizzato (adesso un servizio esterno) per aumentare il livello di riservatezza e di sicurezza, migliorare le prestazioni degli account di posta elettronica e creare un archivio informatico di tutte le mails che entrano ed escono dall'azienda. 2. dove possibile, fornire gli utenti del dominio asis di un terminale senza hard disk al posto di un personal computer per garantire la riservatezza dei dati ed abbattere i costi relativi all'acquisto di personal computers, <p>Con l'installazione di questo server abbiamo ottenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maggior garanzia della continuità del servizio dei diversi utenti; - una riduzione dei costi di assistenza per manutenzione (si è concentrato l'assistenza su un unico server (prima avevamo diversi contratti)); - una riduzione dei costi hardware futuri e di quelli legati al consumo elettrico e di condizionamento; - una riduzione degli spazi fisici richiesti per contenere l' hardware; - la possibilità di monitoraggio più costante possibile anche da remoto. <p>Il backup dei servers è effettuato quotidianamente su un disco di rete (NAS01) posizionato esternamente (ufficio tecnico) alla struttura che ospita i servers e riguarda le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Amministrazione del personale: <ul style="list-style-type: none"> - pianificazione orari stagionali addetti al servizio cassa e con cadenza mensile; - pianificazione assunzioni stagionali addetti al servizio cassa; - pianificazione piano ferie dipendenti; - attivazione ricerca personale; colloqui. - Predisposizione atti per assunzione personale; - Collaborazione con studio paghe per: invio documentazione per assunzioni, variazione orari, licenziamenti; documentazione infortuni. Con cadenza mensile invio cedolini presenze dipendenti.
--	--

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - controllo presenze giornaliere e sostituzioni per eventuali malattie. - Feedback domande/richieste dipendenti. - Raccolta dati ed elaborazione statistiche riguardo il lavoro per diversi enti. - Tenuta archivio dipendenti. - Tenuta archivio enti. <p>b) Segreteria Tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaborazione con responsabili “tecnici” riguardo stesura conferme d’ordine per forniture e lavori; - invio schede per riscaldamenti impianti sportivi week-end; collaborazione inviti gare d’appalto e successiva raccolta documentazione, redazione verbali, invio richieste enti. - Archiviazione documentazione.
-------------------------------------	---

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 491-bis c.p.: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria; - Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico e/o telematiche; - Art. 617 quarter c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; - Art. 617 quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; - Art. 635 c.p., Art. 635 bis c.p., Art. 635 ter c.p., Art. 635 quarter c.p. e Art. 635 quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, anche di pubblica utilità; - Art. 615 quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; - Art. 615 quinquies c.p.: Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico; - Art. 640 quinquies: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; - Decreto legislativo 196/2003: violazione articoli correlati Legge Privacy.
--------------------------------	---

<p>DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C.C.N.L. Federculture • Statuto e Regolamento Asis • Legge sulla Privacy (MOP) • Codice di Comportamento
---	---

<p>FATTORI DI CONTROLLO</p>	<p>- Direttore</p>
--	--------------------

<p>INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA</p>	<p>Formazione del personale e/o corsi di aggiornamento per tutte le figure aziendali in base agli incarichi.</p> <p>Introduzione posta elettronica certificata e firma digitale.</p> <p>Archivio informatico protocolli in entrata e uscita</p>
---	---

UFFICIO SEGRETERIA

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione protocollo arrivo (inserimento nel software PiTre, trasmissione per smistamento in PiTre, riproduzione copie per responsabili, Direttore, Presidente e relativa archiviazione); - Affrancatura e spedizione lettere; - Attività di centralino (telefonate entranti in Segreteria) in e out per Responsabili; - Accettazione; - Segreteria Presidente: predisposizione ed invio convocazione Commissioni varie ed eventuale materiale preparatorio, archivio Presidente, comunicazioni telefoniche ed e-mail verso i componenti del CdA ecc.; - Gestione appuntamenti e coordinamento agenda Direttore, Presidente e Responsabili; - Richieste preventivi e gestione ordini con vari fornitori e loro archiviazione (spese di cancelleria e di rappresentanza); - Rassegna stampa (lettura quotidiani, articoli scaricati da sito del giornale L' Adige, riproduzione copie del giornale Trentino, successivo invio tramite e-mail a Presidente, Direttore, Cda ed altri su specifica indicazione); - Tenuta file ed aggiornamenti su indirizzi vari (Consiglio Comunale, Giunta, sponsor, fornitori) per invio materiale (biglietti auguri, eventi, inaugurazioni); - Predisposizione (stampa e riproduzione) del materiale preparatorio per CdA in collaborazione con colleghi, Direttore;
-------------------------------------	---

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 491 bis c.p.: falsità in un documento informatico o cartaceo pubblico - Art. 615 ter c.p.: accesso abusivo al sistema informatico o telematico - Art. 615 quater c.p.: detenzione e diffusione abusiva dei codici di accesso e delle password dei sistemi informatici o telematici - Art. 616 c.p. : violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza - Art. 635 quater c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui/del datore di lavoro - Art. 317 c.p.: concussione - Art. 318 c.p., art. 319 c.p., art. 320 c.p., 322 c.p.: corruzione
--------------------------------	--

<p>FIGURE DI CONTROLLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presidente ➤ Direttore
<p>DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manuale del protocollo e Manuale della conservazione ➤ Modello di organizzazione, gestione e controllo ➤ Codice di Comportamento ➤ Legge sul trattamento dei dati ➤ Regolamento contabilità e amministrativo ➤ D. Lgs. 81/2008
<p>INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA</p>	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

SERVIZIO/UFFICIO	RESPONSABILE	ATTIVITA' E PROCEDURE OPERATIVE	REATI POTENZIALI	FATTORI DI CONTROLLO (Responsabile della vigilanza su attività; Codice di Comportamento, OdV.)
Direzione e Rappresentanza Legale	Ing. Travaglia Luciano	Direzione dell'intera struttura organizzativa aziendale	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")
Ufficio Giuridico Amministrativo	Dott.ssa Micheli Norma	Gestione procedure ad evidenza pubblica, attività contrattuale e predisposizione atti e provvedimenti amministrativi	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")
Ufficio Contabile, Fiscale e Approvvigionamenti	Rag. Salmi Gianpaolo	Gestione, tenuta della contabilità aziendale e supporto per acquisti	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")
Ufficio Controllo di gestione e audit	Dott.ssa Zamboni Claudia	Analisi degli scostamenti rispetto al budget e formazione di specifica reportistica	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")
Ufficio Sviluppo e Amministrazione del personale	Sig.a Pisetta Cristina	Amministrazione del personale	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")
Ufficio Rapporti con l'Utente	Sig.a Bortolami Silvia	Rapporti con il pubblico	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")
Ufficio Tecnico e Servizio Prevenzione e Protezione	Geom. Calliari Marco	Manutenzione edile degli immobili, attrezzature sportive verifica appalto del verde tecnico ed ornamentale e Coordinamento della sicurezza sul luogo dell'evento	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")
Ufficio Manutenzione Impianti	p.i. Bonvecchio Alessio	Manutenzione degli impianti tecnologici	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")
Ufficio Impianti natatori	Ing. De Carli Roberto	Manutenzione impianti natatori	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")
Ufficio Sistemi Informativi	Sig. Mauro Cogoli	Gestione informatica dell'azienda	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")
Coordinamento Addetti Servizio Cassa	Sig.a Cortona Katia	Effettuazione attività di coordinamento degli addetti al	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")

<i>SERVIZIO/UFFICIO</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>ATTIVITA' E PROCEDURE OPERATIVE</i>	<i>REATI POTENZIALI</i>	<i>FATTORI DI CONTROLLO (Responsabile della vigilanza su attività; Codice di Comportamento, OdV.)</i>
		servizio cassa		
Ufficio Segreteria	Sigg.e Moggio Sonia e Ferreri Concetta	Attività di segreteria, protocollo ed archiviazione	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")
Medico Sportivo	Dott. Alessandro Tenuti (servizio esterno)	Certificazione dell'adeguatezza dei corsi all'utenza	(vedere "Scheda di Dettaglio")	(vedere "Scheda di Dettaglio")

**DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO
ANCORCHE' NON MATERIALMENTE ALLEGATI**

- 1. Statuto**
- 2. Contratto di Servizio**
- 3. Carta della Qualità dei Servizi**
- 4. Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.)**
- 5. Manuale Operativo Privacy (M.O.P.)**
- 6. Schema Struttura Organizzativa dell'Ente**